

Guidelines



**Linee guida 1/2024 sul trattamento dei dati personali basato su
Articolo 6(1)(f) GDPR**

Versione 1.0

Adottato l'8 ottobre 2024

SINTESI

Le presenti linee guida analizzano i criteri stabiliti nell'articolo 6(1)(f) del GDPR che i titolari del trattamento devono soddisfare per poter trattare legittimamente i dati personali che sono "necessari per il perseguimento dei legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi".

L'articolo 6(1)(f) del GDPR è una delle sei basi giuridiche per il trattamento lecito dei dati personali previste dal GDPR.

L'articolo 6(1)(f) del GDPR non dovrebbe essere considerato come "ultima risorsa" per situazioni rare o inaspettate in cui si ritiene che altre basi giuridiche non siano applicabili, né dovrebbe essere scelto automaticamente o il suo utilizzo indebitamente esteso sulla base della percezione che l'articolo 6(1)(f) del GDPR sia meno vincolante di altre basi giuridiche.

Affinché il trattamento sia basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative:

- In primo luogo, il perseguimento di un legittimo interesse da parte del titolare del
- trattamento o di terzi; in secondo luogo, la necessità di trattare i dati personali ai fini del/i legittimo/i interesse/i
- perseguito/i; e in terzo luogo, gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali degli interessati non prevalgono sul/sui legittimo/i interesse/i del titolare del trattamento o di terzi.

Per determinare se un dato trattamento di dati personali possa essere basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR, i titolari del trattamento devono valutare attentamente e documentare se queste tre condizioni cumulative sono soddisfatte. Questa valutazione deve essere effettuata prima di eseguire le operazioni di trattamento pertinenti.

Per quanto riguarda la condizione relativa al perseguimento di un legittimo interesse, non tutti gli interessi del titolare del trattamento o di terzi possono essere considerati legittimi; solo quegli interessi che sono legittimi, precisamente articolati e presenti possono essere validamente invocati per fare affidamento sull'articolo 6(1)(f) GDPR come base giuridica. È inoltre responsabilità del titolare del trattamento informare l'interessato degli interessi legittimi perseguiti laddove tale trattamento sia basato sull'articolo 6(1)(f) GDPR.

Per quanto riguarda la condizione che il trattamento dei dati personali sia necessario ai fini degli interessi legittimi perseguiti, occorre accertare se gli interessi legittimi perseguiti non possano ragionevolmente essere conseguiti in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno restrittivi dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, tenendo conto anche dei principi sanciti dall'articolo 5(1) del GDPR. Se esistono tali altri mezzi, il trattamento non può essere basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR.

Per quanto riguarda la condizione secondo cui gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dal trattamento dei dati non prevalgano sugli interessi legittimi del titolare del trattamento o di terzi, tale condizione comporta un bilanciamento dei diritti e degli interessi contrapposti in questione che dipende in linea di principio dalle circostanze specifiche del trattamento in questione. Il trattamento può aver luogo solo se l'esito di tale bilanciamento è che gli interessi legittimi perseguiti non sono superati dagli interessi, dai diritti e dalle libertà degli interessati.

Una corretta valutazione dell'articolo 6(1)(f) del GDPR non è un esercizio semplice. Piuttosto, la valutazione, e in particolare il bilanciamento di interessi e diritti opposti, richiede la piena considerazione di una serie di fattori, come la natura e la fonte del/i legittimo/i interesse/i rilevante/i, l'impatto del trattamento sull'interessato e le sue ragionevoli aspettative sul trattamento, e l'esistenza di ulteriori garanzie che potrebbero limitare l'impatto indebito sull'interessato. Le presenti linee guida forniscono indicazioni su come tali

una valutazione dovrebbe essere effettuata nella pratica, anche in una serie di contesti specifici (ad esempio prevenzione delle frodi, marketing diretto, sicurezza delle informazioni, ecc.) in cui questa base giuridica può essere presa in considerazione.

Le linee guida spiegano anche la relazione che esiste tra l'articolo 6(1)(f) del GDPR e una serie di diritti degli interessati previsti dal GDPR.

Contenuto

I. Introduzione	4
II. Elementi da considerare nella valutazione dell'applicabilità dell'articolo 6(1)(f) GDPR come base giuridica.....	6
A. 1° passaggio: Perseguimento di un legittimo interesse da parte del titolare del trattamento o di terzi.....	7
1. Natura "legittima" dell'interesse perseguito dal titolare del trattamento o da un terzo	7
2. Interesse perseguito dal titolare del trattamento o da terzi.....	9
B. 2° step: Analisi della necessità del trattamento per il perseguimento degli interessi legittimi	12
C. 3° passaggio: Metodologia per l'esercizio di bilanciamento	12
1. Interessi, diritti e libertà fondamentali degli interessati.....	13
2. Impatto del trattamento sugli interessati	14
2.1. La natura dei dati da trattare.....	14
2.2. Il contesto del trattamento	14
2.3 Ulteriori conseguenze del trattamento	15
3. Aspettative ragionevoli dell'interessato	16
4. Finalizzazione del test di bilanciamento	18
III. Relazione tra l'articolo 6(1)(f) del GDPR e i diritti dell'interessato	19
1. Introduzione ai diritti dell'interessato.....	19
2. Trasparenza e informazioni da fornire agli interessati	20
3. Diritto di accesso.....	21
4. Diritto di opposizione	21
5. Diritto alla cancellazione	23
6. Decisioni individuali automatizzate, inclusa la profilazione.....	24
7. Diritto di rettifica.....	25
8. Diritto di limitazione del trattamento	25
IV. Applicazione contestuale dell'articolo 6(1)(f) GDPR.....	26
1. Trattamento dei dati personali dei minori.....	26
2. Trattamento da parte delle autorità pubbliche.....	28
3. Trattamento ai fini della prevenzione delle frodi	28
4. Trattamento per finalità di marketing diretto.....	29
4.1. La nozione di marketing diretto.....	29
4.2. Conformità a specifici requisiti legali che precludono il ricorso all'articolo 6(1)(f)	31
4.3. Valutazione caso per caso da effettuare quando il ricorso all'articolo 6(1)(f) non è precluso dalla legge	32
4.4 Diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto	33
5. Trattamento per finalità amministrative interne ad un gruppo imprenditoriale.....	33
6. Elaborazione ai fini della garanzia della sicurezza delle reti e delle informazioni	34
7. Trasmissione dei dati personali alle autorità competenti.....	35
7.1. Segnalazione alle autorità competenti di possibili atti criminali o minacce alla sicurezza pubblica.....	35
7.2. Richieste e divulgazione alle autorità di paesi terzi.....	36

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

Visto l'articolo 70(1)(e) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "GDPR"),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, come modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018

Visti gli articoli 12 e 22 del suo regolamento interno,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA:

10. INTRODUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "Carta"), i dati personali devono essere trattati in modo leale per finalità specifiche e sulla base di una base legittima stabilita dalla legge. L'articolo 6(1) del GDPR prevede che il trattamento sia lecito solo se e nella misura in cui si applica almeno una delle sei basi giuridiche stabilite nell'articolo 6(1)(a) a (f) del GDPR. Di conseguenza, prima che un titolare del trattamento inizi a trattare i dati personali, deve identificare la base giuridica applicabile e garantire che siano soddisfatti i requisiti di almeno una delle basi giuridiche di cui all'articolo 6(1) del GDPR. A questo proposito, va ricordato che il GDPR non stabilisce alcuna gerarchia tra le diverse basi giuridiche stabilite nell'articolo 6(1).²
2. L'articolo 6(1)(f) del GDPR fornisce una base giuridica per il trattamento dei dati personali nella misura in cui "il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore".
3. In linea con il principio di accountability e salvo quanto previsto dalla legge, la determinazione della base giuridica per un trattamento specifico di dati personali rientra nella responsabilità del titolare del trattamento. Lo scopo principale di queste linee guida è quindi quello di assistere i titolari del trattamento nel valutare se l'articolo 6(1)(f) del GDPR può essere invocato come valida base giuridica per il trattamento dei dati personali.
4. Inoltre, il Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito "EDPB") ricorda che la base giuridica per un determinato trattamento di dati personali deve essere considerata nel contesto del GDPR nel suo complesso, degli obiettivi stabiliti nell'articolo 1 GDPR e insieme all'obbligo dei titolari del trattamento di trattare i dati personali nel rispetto dei principi di protezione dei dati sanciti nell'articolo 5 GDPR, come il principio di "minimizzazione dei dati".³ A tale riguardo, va anche osservato che, "conformemente all'articolo 5 GDPR, incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare che i dati sono raccolti, tra l'altro, per finalità determinate, esplicite e legittime e che sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato".⁴

¹ I riferimenti agli "Stati membri" contenuti nel presente documento devono essere intesi come riferimenti agli "Stati membri dello SEE".

² Vedere ad esempio le conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa Cý394/23, *Mousse* (ECLI:EU:C:2024:610), paragrafi 28-29.

³ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 109.

⁴ Ibid., par. 95. Vedere inoltre EDPB, Linee guida 2/2019 sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6(1)(b) GDPR nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati (versione 2.0, 8 ottobre 2019), paragrafi 11-12.

5. L'articolo 7(f) della direttiva 95/46/CE includeva una base giuridica analoga a quella dell'articolo 6(1)(f) del GDPR, in quanto prevedeva che il trattamento dei dati personali potesse essere considerato lecito se necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o dal terzo o dai terzi ai quali i dati vengono comunicati, salvo nei casi in cui tali interessi siano superati dagli interessi o dai diritti e dalle libertà fondamentali dell'interessato. In tal senso, questa base giuridica non è una novità introdotta dal GDPR.

Pertanto, le presenti linee guida si basano e aggiornano il Parere 06/2014 sulla nozione di interessi legittimi del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE del Gruppo di lavoro per la protezione dei dati dell'articolo 29 (di seguito "WP29").⁵ Tuttavia, è importante sottolineare che con l'adozione del GDPR, il quadro giuridico dell'UE sulla protezione dei dati si è evoluto. In particolare, il GDPR ha rafforzato la posizione degli interessati, l'esercizio dei diritti degli interessati e gli obblighi dei titolari del trattamento, anche codificando raccomandazioni e posizioni espresse dal WP29. Inoltre, va notato che l'articolo 6(1)(f) del GDPR è stato interpretato in diverse sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito "CGUE"), emesse dopo l'adozione del suddetto Parere del WP29, che deve essere preso in considerazione quando si valuta questa base giuridica.

6. Affinché il trattamento sia basato sulla base giuridica dell'interesse legittimo, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative:⁶
- In primo luogo, il perseguimento di un legittimo interesse da parte del titolare del trattamento o di terzi;
 - In secondo luogo, la necessità di trattare i dati personali ai fini del/i legittimo/i interesse/i perseguito/i (vale a dire, il trattamento dei dati personali deve essere "necessario" per tali finalità); e
 - In terzo luogo, gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali degli interessati non prevalgono sul/sui legittimo/i interesse/i del titolare del trattamento o di terzi.
7. Per quanto riguarda la terza condizione, il titolare del trattamento deve soppesare i propri legittimi interessi o quelli di terzi e gli "interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati". Questo "esercizio di bilanciamento" tra i diritti, le libertà e gli interessi fondamentali in gioco deve essere eseguito affinché ogni trattamento sia basato sull'interesse legittimo come base giuridica,⁷ e deve essere eseguito prima di eseguire le operazioni di trattamento pertinenti.
8. Va inoltre evidenziato che il secondo trattino dell'articolo 6(1) del GDPR prevede che la base giuridica in L'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), non si applica al trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.
9. L'articolo 6(1)(f) del GDPR non può essere considerato una base giuridica "di default". Al contrario, prima di fare affidamento su tale base giuridica, il titolare del trattamento dovrebbe effettuare una valutazione attenta del trattamento pianificato e seguire una metodologia specifica. La natura aperta dell'articolo 6(1)(f) del GDPR⁸ non significa necessariamente che questa base giuridica debba essere considerata come una base che può essere utilizzata solo come "ultima risorsa" in situazioni rare e impreviste, o che l'articolo 6(1)(f) debba essere considerato un'ultima opzione se non si applicano altre basi giuridiche. Né l'articolo 6(1)(f) dovrebbe essere considerato un'opzione preferita dai titolari del trattamento e il suo utilizzo non dovrebbe essere indebitamente esteso per eludere specifici requisiti giuridici o perché sarebbe considerato meno vincolante rispetto alle altre basi giuridiche dell'articolo 6(1) del GDPR. In altre parole, l'articolo 6(1)(f) non dovrebbe essere considerato una "porta aperta" per legittimare tutte le attività di trattamento dei dati che non rientrano in nessuna delle altre basi giuridiche in

⁵ WP29, Parere 06/2014 sulla nozione di interessi legittimi del titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE (WP 217, adottato il 9 aprile 2014).

⁶ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 106; CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2019, causa C-708/18, *Asociación de Propietarios bloc M5A-ScaraA* (ECLI:EU:C:2019:1064), par. 40.

⁷ CGUE, sentenza del 4 maggio 2017, causa C-13/16, *Rýgas satiksme* (ECLI:EU:C:2017:336), par. 28.

⁸ Vedere le conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa C-40/17, *Fashion ID* (EU:C:2018:1039), paragrafo 122.

Articolo 6(1) GDPR. Piuttosto, occorre ricordare che l'articolo 6(1)(f), come ciascuna delle basi giuridiche stabilite nell'articolo 6(1) GDPR, deve essere interpretato restrittivamente.⁹

10. Occorre sottolineare che quando i dati personali sono trattati per finalità diverse, il trattamento per ciascuna di tali finalità deve rientrare in uno dei casi previsti dall'articolo 6(1) del GDPR.¹⁰ La finalità e la base giuridica di tale trattamento devono essere identificate fin dall'inizio del trattamento e devono essere comunicate all'interessato (vedere articoli 13(1)(c) e 14(1)(c) del GDPR). Pertanto, il trattamento basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR non dovrebbe comprendere più finalità senza valutare la validità della base giuridica per ciascuna di esse.
11. Le presenti linee guida non pregiudicano la direttiva 2002/58/CE ("direttiva ePrivacy"), che disciplina la ruolo del consenso come base giuridica nel campo delle comunicazioni elettroniche.¹¹

II. ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA VALUTAZIONE DELL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 6(1)(F) GDPR COME BASE GIURIDICA

12. Per determinare se un dato trattamento di dati personali possa essere basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR, i titolari del trattamento devono valutare attentamente se le tre condizioni cumulative sopra elencate possono essere soddisfatte in modo da garantire che il trattamento sia lecito. ¹² Tale valutazione dovrebbe seguire il processo in tre fasi delineato di seguito, sebbene in alcune circostanze gli esami della seconda e della terza condizione possano fondersi nella misura in cui la valutazione se gli interessi legittimi perseguiti dal trattamento dei dati personali non possano essere ragionevolmente conseguiti con mezzi meno invasivi richieda un bilanciamento dei diritti e degli interessi opposti in questione.¹³ La valutazione dovrebbe essere effettuata all'inizio del trattamento, con il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati (RPD) (se designato),¹⁴ e dovrebbe essere documentata dal titolare del trattamento in linea con il principio di responsabilità stabilito nell'articolo 5(2) del GDPR.
13. Va sottolineato fin dall'inizio che l'esistenza e l'identificazione di un legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento o da un terzo non sono di per sé sufficienti per invocare l'articolo 6(1)(f) del GDPR come base giuridica.¹⁵ Il titolare del trattamento può avvalersi di tale base giuridica solo se ha anche valutato e concluso che il trattamento previsto è strettamente necessario per perseguire tale legittimo interesse e che gli interessi o

⁹ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 92-93 (che afferma: "In assenza di tale consenso, o laddove tale consenso non sia liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile, ai sensi dell'articolo 4(11) del GDPR, tale trattamento è comunque giustificato laddove soddisfi i requisiti uno dei requisiti di necessità di cui alle lettere da b) a f) del primo comma dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. In tale contesto, le giustificazioni previste da quest'ultima disposizione, nella misura in cui consentono la il trattamento di dati personali effettuato in assenza del consenso dell'interessato, per essere ritenuto lecito, deve essere interpretato restrittivamente (cfr., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, *Valsts ierēybūmumu dienests* (Trattamento di dati personali a fini fiscali), C-175/20, EU:C:2022:124, punto 73 e giurisprudenza ivi citata)").

¹⁰ Ivi, paragrafo 90.

¹¹ Vedere EDPB, Linee guida 01/2020 sul trattamento dei dati personali nel contesto di veicoli connessi e applicazioni relative alla mobilità, paragrafi 14-15; EDPB, Linee guida 8/2020 sul targeting degli utenti dei social media, paragrafi 71-72; EDPB, Parere 5/2019 sull'interazione tra la direttiva ePrivacy e il GDPR, in particolare per quanto riguarda la competenza, i compiti e i poteri delle autorità di protezione dei dati.

¹² CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2019, Causa C-708/18, *Asociația de Proprietari bloc M5A-Scara A* (ECLI:EU:C:2019:1064), par. 40; CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, Causa C-252/21, *Meta c. Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 106; CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), par. 75.

¹³ CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), par. 92.

¹⁴ Vedere articolo 38(1) GDPR.

¹⁵ CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), par. 75.

i diritti e le libertà fondamentali della persona o delle persone interessate dal trattamento dei dati non prevalgono sul legittimo interesse perseguito,¹⁶ come spiegato più dettagliatamente di seguito.

A. 1° passaggio: Perseguimento di un legittimo interesse da parte del titolare del trattamento o di un terzo

1. Natura "legittima" dell'interesse perseguito dal titolare del trattamento o da un terzo

14. Il concetto di "interesse" è strettamente correlato, ma distinto dal concetto di "finalità" menzionato, ad esempio, nell'articolo 5(1)(b) del GDPR. Una "finalità" è la ragione specifica per cui i dati vengono elaborati: lo scopo o l'intenzione dell'elaborazione dei dati. Un "interesse", d'altro canto, è la posta in gioco o il beneficio più ampio che un titolare del trattamento o una terza parte può avere nell'impegnarsi in una specifica attività di elaborazione. Ad esempio, un titolare del trattamento può avere un *interesse* nel promuovere i propri prodotti, mentre tale interesse può essere avanzato elaborando dati personali per *scopi di marketing diretto*.
15. Non tutti gli interessi consentono a un titolare del trattamento di invocare l'articolo 6(1)(f) del GDPR come base giuridica. La CGUE ha chiarito che il primo passo da compiere quando si valuta se l'articolo 6(1)(f) possa essere invocato come valida base giuridica è verificare se l'interesse perseguito dal titolare del trattamento possa essere considerato "*legittimo*".¹⁷ In altre parole, il titolare del trattamento deve concludere che l'interesse da perseguire è "*legittimo*" *prima di* passando alla seconda fase del processo di valutazione in tre fasi da svolgere ai sensi dell'articolo 6(1)(f) (vale a dire, prima di valutare se il trattamento dei dati personali è necessario per perseguire l'interesse legittimo in questione).
16. Non esiste un elenco esaustivo di interessi che possono essere considerati legittimi. In assenza di una definizione di tale concetto nel GDPR, un'ampia gamma di interessi è, in linea di principio, in grado di essere considerata legittima.¹⁸ Sia il GDPR¹⁹ che la CGUE hanno espressamente riconosciuto diversi interessi come legittimi, come l'accesso alle informazioni online²⁰, la garanzia del funzionamento continuo di siti Web accessibili al pubblico²¹, l'ottenimento delle informazioni personali di una persona che ha danneggiato la proprietà di qualcuno

¹⁶ Ivi.

¹⁷ Ivi.

¹⁸ CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), par. 76.

¹⁹ Il GDPR menziona, a titolo esemplificativo, che il trattamento dei dati personali a fini di prevenzione delle frodi o per finalità di marketing diretto, nonché il trattamento dei dati personali nella misura strettamente necessaria e proporzionata ai fini della garanzia della sicurezza delle reti e dell'informazione, può essere considerato effettuato per un legittimo interesse (cfr. Considerando 47 e 49 del GDPR). Vedere inoltre le conclusioni dell'avvocato generale Rantos, nella causa Cý252/21, *Meta Platforms e altri (Conditions générales d'utilisation d'un réseau social)* (ECLI:EU:C:2022:704), paragrafo 84.

²⁰ CGUE, sentenza del 13 maggio 2014, causa Cý131/12, *Google Spain e Google* (UE:C:2014:317), punto 81; CGUE, sentenza del 24 settembre 2019, causa Cý136/17, *GC e a. (De-referenziazione di dati sensibili)* (UE:C:2019:773), punto 53.

²¹ CGUE, sentenza del 19 ottobre 2016, causa Cý582/14, *Breyer* (UE:C:2016:779), punto 60.

al fine di citare in giudizio quella persona per danni,²² tutelando la proprietà, la salute e la vita dei comproprietari di un edificio,²³ migliorando il prodotto²⁴ e valutando l'affidabilità creditizia degli individui,²⁵ tra le altre cose.

17. Un interesse può essere considerato "legittimo" se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:²⁶

- L'interesse è legittimo, vale a dire non contrario al diritto dell'UE o degli Stati membri.²⁷ Mentre il concetto di "interesse legittimo" ai sensi dell'articolo 6(1)(f) GDPR non è limitato agli interessi sanciti e determinati dalla legge, richiede che il presunto interesse legittimo sia legittimo.²⁸
- L'interesse è articolato in modo chiaro e preciso. Il perimetro dell'interesse legittimo perseguito deve essere chiaramente identificato per garantire che sia adeguatamente bilanciato rispetto agli interessi o ai diritti e alle libertà fondamentali dell'interessato.
- L'interesse è reale e presente, e non speculativo. Come chiarito dalla CGUE, l'interesse legittimo deve essere presente ed effettivo alla data del trattamento dei dati e non deve essere ipotetico a tale data.²⁹

18. Il considerando 47 del GDPR chiarisce che un "interesse legittimo potrebbe esistere ad esempio quando esiste una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento in situazioni come quando l'interessato è un cliente o al servizio del titolare del trattamento". Tuttavia, questo è solo un esempio di un possibile indicatore che un interesse può essere qualificato come "legittimo" e non pregiudica l'obbligo del titolare del trattamento di valutare e garantire che tutte e tre le condizioni cumulative per fare affidamento sull'articolo 6(1)(f) del GDPR come base giuridica siano soddisfatte per le operazioni di trattamento previste.

Esempio 1:

Un'azienda europea che vende sigarette elettroniche e contenitori di ricarica desidera promuovere i propri prodotti inviando e-mail promozionali ai propri clienti residenti in una determinata area all'interno dell'UE. Per farlo, deve raccogliere, e quindi elaborare, i dati personali (ad esempio, indirizzo e-mail e nomi) di tali individui. Anche se l'elaborazione dei dati personali per scopi di marketing diretto può spesso essere considerata effettuata per un legittimo interesse, in queste circostanze specifiche l'interesse potrebbe non essere qualificato come "legittimo" perché le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell'informazione con lo scopo o con il diretto o

²² CGUE, sentenza del 4 maggio 2017, causa Cý13/16, *Rýgas satiksme* (EU:C:2017:336), par. 29; CGUE, sentenza 17 Giugno 2021, causa Cý597/19, *MICM* (EU:C:2021:492), par. 108.

²³ CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2019, causa Cý708/18, *Asociaýia de Proprietari bloc M5A-ScaraA* (EU:C:2019:1064), par. 42.

²⁴ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta c. Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), paragrafo 122 (la Corte ha rilevato a tale proposito che "non si può escludere a priori che l'interesse del titolare del trattamento a migliorare il prodotto o il servizio al fine di renderlo più efficace e quindi più attraente possa costituire un interesse legittimo").

²⁵ CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), par. 83.

²⁶ Per un insieme analogo di criteri, vedere WP29, Parere 06/2014 sulla nozione di interessi legittimi del titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE (WP 217, adottato il 9 aprile 2014), pagg. 24-25.

²⁷ CGUE, sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-621/22, *Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond* (ECLI:EU:C:2024:857), punto 49.

²⁸ Ivi, par. 40. La CGUE ha stabilito nella stessa sentenza che un interesse commerciale del titolare del trattamento potrebbe costituire un interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 6(1)(f) GDPR, a condizione che non sia contrario alla legge. L'esistenza di tale interesse e la sua liceità dovrebbero tuttavia essere valutate caso per caso (vedere par. 49).

²⁹ CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2019, causa Cý708/18, *Asociaýia de Proprietari bloc M5A-ScaraA* (ECLI:EU:C:2019:1064), par. 44.

gli effetti indiretti della promozione delle sigarette elettroniche e dei contenitori di ricarica sono generalmente vietati dalla direttiva UE sui prodotti del tabacco e dalle norme nazionali che la recepiscono.³⁰

Nb: questo esempio mira esclusivamente a illustrare un interesse non legittimo e non pregiudica la conformità del trattamento in questione con altri elementi dell'articolo 6(1)(f) o qualsiasi altra disposizione del GDPR o di altre leggi pertinenti.

Esempio 2:

Un'organizzazione di "vigilanza di quartiere" ha deciso che, "per il bene superiore della società", desidera installare un sistema di videosorveglianza in un determinato quartiere per monitorare possibili attività criminali nella zona.

Sebbene la tutela della proprietà, della salute e della vita possa in alcune circostanze essere definita un interesse legittimo, l'interesse espresso dal titolare del trattamento con riferimento al trattamento in corso nel presente caso è molto vago, in quanto formulato in termini generali e non fa riferimento ad alcuna questione specifica in materia di sicurezza.

Pertanto, non è sufficientemente articolato per valutarne la legittimità e, infine, proseguire con il resto del processo di valutazione in tre fasi previsto dall'articolo 6(1)(f) del GDPR.

Nb: questo esempio mira esclusivamente a illustrare l'assenza di un interesse sufficientemente chiaro e non pregiudica la conformità del trattamento in questione con altri elementi dell'articolo 6(1)(f) o altre disposizioni del GDPR o di altre leggi pertinenti.

Esempio 3:

Un giornale prevede di creare un database composto da ex abbonati che non hanno rinnovato il loro abbonamento per poter recuperare tali contatti in caso di lancio di una nuova rivista, come parte del loro rapporto con i clienti. Al momento della creazione del database, il giornale non ha un piano concreto per sviluppare e lanciare una nuova rivista.

Nel caso di specie, l'interesse perseguito dal titolare attraverso la popolazione del suo database – un trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del GDPR – non può essere considerato reale e attuale, in quanto il lancio di una nuova rivista è solo ipotetico in questa fase. Pertanto, l'interesse perseguito dal titolare non può essere considerato "legittimo".

Nb: questo esempio mira esclusivamente a illustrare l'assenza di un interesse reale e attuale e non pregiudica la conformità del trattamento in questione con altri elementi dell'articolo 6(1)(f) o altre disposizioni del GDPR o di altre leggi pertinenti.

2. Interesse perseguito dal titolare del trattamento o da un terzo

19. L'articolo 6(1)(f) del GDPR fa riferimento ai legittimi interessi perseguiti "dal titolare del trattamento o da terzi". Come regola generale, l'interesse perseguito dal titolare del trattamento dovrebbe essere correlato alle effettive attività del titolare del trattamento. Ad esempio, la CGUE ha rilevato che, sebbene la condivisione di informazioni con le forze dell'ordine al fine di prevenire, individuare e perseguire reati penali sia un legittimo interesse in quanto tale, non è in grado, in linea di principio, di costituire un legittimo interesse perseguito da un titolare del trattamento il cui

³⁰ Vedere l'art. 20(5)(a) della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

l'attività è essenzialmente di natura economica e commerciale, in quanto non è correlata alla sua attività economica e commerciale.³¹

20. Tuttavia, il riferimento a un interesse perseguito da “un terzo” nella formulazione dell'articolo 6(1)(f) GDPR

indica che l'interesse o gli interessi di una o più terze parti specifiche possono essere legittimamente perseguiti ai sensi dell'articolo 6(1)(f),³² e possono quindi essere bilanciati con gli interessi o i diritti fondamentali e ³³ In alcuni casi, il trattamento dei dati personali può servire a perseguire le libertà dell'interessato.

contemporaneamente gli interessi legittimi del titolare del trattamento e di un terzo.³⁴ La natura legittima dell'interesse di un terzo deve essere valutata seguendo gli stessi criteri che si applicano con riguardo agli interessi propri del titolare del trattamento.

Esempio 4:

Un tassista aveva parcheggiato il suo veicolo sul ciglio della strada. Mentre uno scooter passava accanto al taxi, il passeggero sul sedile posteriore del taxi ha aperto la portiera, che ha graffiato e danneggiato lo scooter. È stato avviato un procedimento ed è stato redatto un verbale in cui il tassista è stato identificato come responsabile dell'incidente.

Il proprietario dello scooter ha quindi chiesto un risarcimento alla compagnia assicurativa che copriva la responsabilità civile del tassista. Tuttavia, la compagnia assicurativa ha informato il proprietario dello scooter che non gli avrebbe pagato alcun risarcimento in quanto l'incidente era avvenuto a causa del comportamento del passeggero del taxi, non a causa del conducente. Pertanto, la compagnia assicurativa ha informato il proprietario dello scooter che avrebbe dovuto avviare un procedimento civile contro il passeggero.

Seguendo questo consiglio, il proprietario dello scooter si è rivolto alla compagnia di taxi chiedendole di fornire informazioni sull'identità del passeggero del taxi, al fine di avviare un'azione civile per ottenere il risarcimento dei danni.

Nel caso di specie, la compagnia di taxi è il titolare del trattamento, mentre il passeggero è l'interessato. Il proprietario dello scooter è una terza parte e ha un legittimo interesse a ottenere l'identità della persona che ha causato il danno per poter richiedere un risarcimento. In questo contesto, la comunicazione dei dati può quindi essere considerata come intrapresa per perseguire i legittimi interessi di una terza parte. Pertanto, l'articolo 6(1)(f) del GDPR potrebbe essere una valida base giuridica per condividere i dati personali del passeggero del taxi per perseguire i legittimi interessi del proprietario dello scooter.

Nb: questo esempio mira esclusivamente a illustrare la nozione di interesse legittimo perseguito da un terzo e non pregiudica la liceità del trattamento ai sensi del diritto nazionale o di altri metodi con cui le vittime di veicoli non rintracciati potrebbero ottenere un risarcimento

21. Alcuni dei principali contesti in cui i dati personali possono essere trattati nell'interesse di terzi sono:
illustrato di seguito.

³¹ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), paragrafo 124. Vedere inoltre il Capitolo IV, Sezione 7.1, di seguito nelle presenti linee guida.

³² CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), par. 83.

³³ Ad esempio, la CGUE ha ritenuto che il seguente interesse di terzi è, in linea di principio, suscettibile di costituire un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 6(1)(f) del GDPR: l'interesse di un socio con una partecipazione indiretta in un fondo di investimento costituito sotto forma di società in accomandita semplice che offre azioni in sottoscrizione pubblica a ottenere dati personali relativi agli altri soci indiretti di tale società al fine di stipulare con loro un contratto o negoziare con loro l'acquisto di azioni. Vedere CGUE, sentenza del 12 settembre 2024, cause riunite C-17/22 e C-18/22, *HTB Neunte Immobilien Portfolio* (ECLI:EU:C:2024:738), punti 56-57. Tuttavia, la CGUE ha anche rilevato che l'esistenza di tale interesse dovrebbe essere valutata caso per caso, tenendo conto del quadro giuridico applicabile e di tutte le circostanze del caso.

³⁴ CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), par. 83.

22. *Costituzione, esercizio o difesa di rivendicazioni legali.* Una terza parte può avere interesse a costituire, esercitare o difendere una rivendicazione legale. Ad esempio, nel caso *Rygas satiksme*, la CGUE ha rilevato che "non vi è dubbio che l'interesse di una terza parte a ottenere le informazioni personali di una persona che ha danneggiato la sua proprietà al fine di citare in giudizio tale persona per danni può essere qualificato come un interesse legittimo".³⁵
23. *Divulgazione dei dati a fini di trasparenza e responsabilità.* Un contesto importante in cui può essere identificato un legittimo interesse di una terza parte è il caso della divulgazione dei dati a fini di trasparenza e responsabilità (ad esempio, in determinate circostanze, la divulgazione degli stipendi del top management di un'azienda), laddove ciò non sia imposto dalla legge o dal contratto. In questo contesto, si può ritenere che la divulgazione venga effettuata principalmente non nell'interesse del titolare del trattamento che divulga i dati, ma piuttosto nell'interesse dei destinatari di tali informazioni, come i dipendenti o gli azionisti dell'azienda.
24. *Ricerca scientifica storica o di altro tipo.* Un altro contesto importante in cui il trattamento nei legittimi interessi di terze parti può essere rilevante è la ricerca scientifica storica o di altro tipo.³⁶
25. *Interesse pubblico generale o interesse di terzi.* Interessi di terzi, come menzionato nell'articolo 6(1)(f) GDPR, non devono essere confusi con gli interessi della comunità più ampia (interessi pubblici generali), sebbene in alcuni casi gli interessi perseguiti da uno specifico titolare del trattamento o da una specifica terza parte possano anche servire interessi più ampi.³⁷ Gli interessi della comunità più ampia sono principalmente soggetti alle giustificazioni previste dall'articolo 6(1)(e) o (c), se i titolari del trattamento sono incaricati o tenuti per legge a preservare o perseguire tali interessi. Questo è il caso, ad esempio, quando gli operatori privati sono obbligati ad assistere le autorità di contrasto nei loro sforzi per combattere determinate attività illegali. Quando un titolare del trattamento svolge ulteriori attività che non rientrano in tali specifici obblighi legali stabiliti da leggi e regolamenti, deve dimostrare che ciò avviene nel perseguimento dei legittimi interessi del titolare del trattamento o di quelli di specifiche terze parti.³⁸ In ogni caso, un legittimo interesse non può essere invocato con lo scopo o l'effetto di eludere i requisiti legali.
26. In questo contesto, occorre ricordare che, nel caso in cui i dati personali siano trattati per una finalità diversa da quella per cui sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento deve verificare e garantire che la nuova finalità sia compatibile con la finalità originaria ai sensi dell'articolo 6(4) GDPR³⁹ (a meno che l'interessato non abbia prestato il consenso o il trattamento sia basato sul diritto dell'UE o di uno Stato membro). Pertanto, tale valutazione di compatibilità dovrebbe, in generale, essere effettuata in situazioni in cui i dati personali sono stati inizialmente raccolti nel legittimo interesse del titolare del trattamento e, quindi, sono ulteriormente trattati nel legittimo interesse di una terza parte.

³⁵ CGUE, sentenza del 4 maggio 2017, causa C-13/16, *Rygas satiksme* (EU:C:2017:336), par. 29.

³⁶ Cfr. per analogia le conclusioni dell'avvocato generale Mancini nella causa 234/83, *Gesamthochschule Duisburg contro Hauptzollamt München-Mitte* [1985] sull'interpretazione di "attività scientifiche" nel contesto della normativa relativa ai dazi doganali (primo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1798/75): "le attività scientifiche devono essere interpretate nel senso che comprendono le attività svolte da un istituto pubblico o privato impegnato nell'insegnamento o nella ricerca allo scopo di promuovere l'acquisizione, lo sviluppo, l'esposizione o la diffusione di conoscenze scientifiche [...]".

³⁷ CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), punto 83 (affermando che il trattamento in questione nel caso di specie può servire a "perseguire il legittimo interesse dei partner contrattuali di SCHUFA, che intendono concludere contratti di credito con privati, a poter valutare l'affidabilità creditizia di tali privati e, quindi, gli interessi del settore del credito da un punto di vista socio-economico").

³⁸ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 124.

³⁹ L'articolo 6(4) del GDPR fornisce un elenco non esaustivo di circostanze che devono essere prese in considerazione per determinare la compatibilità delle finalità. Si noti che il Considerando 50 fa riferimento anche alle ragionevoli aspettative degli interessati in base alla loro relazione con il titolare del trattamento come fattore aggiuntivo da considerare in questo contesto.

27. Tuttavia, occorre sottolineare che l'articolo 6(1)(f) del GDPR può essere invocato come valida base giuridica solo se sono stati effettuati anche i test di necessità e di bilanciamento delineati di seguito (vedere le sezioni B e C di seguito in questo capitolo) e l'esito di tali test è stato favorevole al titolare del trattamento.

B. 2° step: Analisi della necessità del trattamento per il perseguimento degli interessi legittimi

28. La condizione relativa alla "necessità del trattamento" non è specifica del trattamento basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR come base giuridica.⁴⁰ Innanzitutto, è importante chiarire che il concetto di ciò che è "necessario ai fini degli interessi legittimi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi" non comprende semplicemente ciò che è utile per perseguire tale interesse. Il concetto di necessità ha un significato autonomo nel diritto dell'UE, che deve essere interpretato in modo da riflettere pienamente gli obiettivi della legge sulla protezione dei dati.⁴¹ Pertanto, comporta anche la considerazione dei diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati personali, nonché dei requisiti derivanti dai principi di protezione dei dati.
29. Valutare cosa sia "necessario" implica accertare se, in pratica, gli interessi legittimi di trattamento dei dati perseguiti non possano essere ragionevolmente conseguiti in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno restrittivi dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.⁴² Se esistono alternative ragionevoli, altrettanto efficaci, ma meno invasive, il trattamento non può essere considerato "necessario".⁴³ In tale contesto, la CGUE ha espressamente ricordato che la condizione relativa alla necessità del trattamento deve essere esaminata congiuntamente al principio di "minimizzazione dei dati" sancito dall'articolo 5(1)(c) GDPR, in base al quale i dati personali devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati".⁴⁴ La Corte ha inoltre sottolineato che un trattamento dovrebbe essere effettuato "solo nella misura in cui è strettamente necessario" ai fini dell'interesse legittimo individuato.⁴⁵ Tale requisito di stretta necessità è sottolineato, ad esempio, anche nel Considerando 47 GDPR, che afferma che "[i]l trattamento dei dati personali strettamente necessario per la finalità di prevenzione delle frodi [...] costituisce un legittimo interesse del titolare del trattamento interessato."
30. Occorre notare che, in pratica, è generalmente più facile per un titolare del trattamento dimostrare la necessità del trattamento per perseguire i propri legittimi interessi piuttosto che per perseguire gli interessi di terzi, e che quest'ultimo tipo di trattamento è generalmente meno atteso dagli interessati.

C. 3° passaggio: Metodologia per l'esercizio di bilanciamento

31. A condizione che l'interesse perseguito dal titolare del trattamento sia legittimo e il trattamento sia necessario ai fini di tale interesse, l'ultima condizione da soddisfare per fare affidamento sull'articolo 6(1)(f) del GDPR come base giuridica è che l'interesse legittimo in questione non debba essere annullato dagli interessi o dai diritti e dalle libertà fondamentali dell'interessato. Questa sezione delle presenti linee guida delinea questo terzo passaggio (indicato nelle presenti linee guida come "test di bilanciamento" o "esercizio di bilanciamento").

⁴⁰ Cfr. ad esempio EDPB, Linee guida 2/2019 sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del GDPR nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati (versione 2.0, 8 ottobre 2019), paragrafi 23-25.

⁴¹ Vedere CGUE, sentenza del 16 dicembre 2008, causa C-524/06, *Huber* (ECLI:EU:C:2008:724), paragrafo 52.

⁴² CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 108.

⁴³ Ibid. Vedere anche per analogia EDPB, Linee guida 2/2019 sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del GDPR nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati (versione 2.0, 8 ottobre 2019), paragrafo 25.

⁴⁴ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 109; CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2019, causa C-708/18, *Asociația de Proprietari bloc M5A-Scara A* (ECLI:EU:C:2019:1064), par. 48; CGUE, sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-621/22, *Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond* (ECLI:EU:C:2024:857), par. 42-43 e 51-52.

⁴⁵ CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), par. 88; CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, Causa C-252/21, *Meta c. Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 126.

32. Tale condizione comporta un bilanciamento dei diritti e degli interessi contrapposti in gioco, che dipende in linea di principio dalle circostanze specifiche del caso concreto.⁴⁶ Oltre alla valutazione della natura legittima dell'interesse perseguito dal titolare del trattamento o da un terzo e all'analisi della necessità del trattamento, come sopra descritto, il titolare del trattamento deve identificare e descrivere:

- Gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
- io) ii) L'impatto del trattamento sugli interessati, compresi
 - a. La natura dei dati da trattare,
 - b. Il contesto del trattamento, e
 - c. Eventuali ulteriori conseguenze del trattamento.
- e) Le ragionevoli aspettative dell'interessato.
- iv) Il bilanciamento finale dei diritti e degli interessi contrapposti, compresa la possibilità di un'ulteriore mitigazione misure.

33. Va ricordato che lo scopo dell'esercizio di bilanciamento non è quello di evitare del tutto qualsiasi impatto sugli interessi e sui diritti degli interessati. Piuttosto, il suo scopo è quello di evitare un impatto sproporzionato e di valutare il peso di questi aspetti in relazione tra loro.

34. Infine, va ricordato che, con l'entrata in vigore del GDPR, molte azioni che avrebbero potuto essere considerate per limitare l'impatto del trattamento sui soggetti interessati, o avrebbero potuto essere considerate misure di mitigazione ai sensi della direttiva 95/46/CE, sono ora obblighi legali per il titolare del trattamento. Ciò è fondamentale nel test di bilanciamento, che presuppone che il titolare del trattamento rispetti già i principi e gli obblighi stabiliti nel GDPR. Pertanto, le seguenti sottosezioni considerano solo le azioni per limitare l'impatto o le misure di mitigazione quando vanno oltre quanto richiesto al titolare del trattamento ai sensi del GDPR.

1. Interessi, diritti e libertà fondamentali degli interessati

35. L'articolo 6(1)(f) del GDPR prevede che nel valutare le diverse componenti da bilanciare tra loro, il titolare del trattamento deve tenere conto degli interessi nonché dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato.

36. Il riferimento esplicito agli "interessi o ai diritti e alle libertà fondamentali" nell'articolo 6(1)(f) del GDPR ha un impatto diretto sul test di bilanciamento da effettuare ai sensi di tale disposizione. Fornisce una maggiore protezione per l'interessato, in quanto richiede che siano presi in considerazione gli "interessi" dell'interessato, non solo i suoi diritti e le sue libertà fondamentali.

37. I diritti e le libertà fondamentali degli interessati includono il diritto alla protezione dei dati e alla privacy, ma anche altri diritti e libertà fondamentali, come il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di riunione e di associazione, il divieto di discriminazione, il diritto di proprietà o il diritto all'integrità fisica e mentale, che possono essere interessati dal trattamento, direttamente o indirettamente (ad esempio tramite un effetto paralizzante, vedere paragrafo 46 di seguito).

38. Gli interessi degli interessati da prendere in considerazione come parte del test di bilanciamento includono qualsiasi interesse che possa essere influenzato dal trattamento in questione, inclusi, ma non limitati a, interessi finanziari, interessi sociali o interessi personali.

⁴⁶ Cfr. CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 110.

2. Impatto del trattamento sugli interessati

39. Dopo aver identificato i diritti e gli interessi fondamentali che potrebbero essere interessati dal trattamento, il titolare del trattamento dovrebbe valutare attentamente il probabile impatto del trattamento sull'interessato. Tale valutazione dovrebbe concentrarsi sui vari modi in cui gli individui potrebbero essere interessati, positivamente o negativamente, effettivamente o potenzialmente, dal trattamento dei loro dati personali. L'impatto del trattamento sull'interessato può essere influenzato dalla natura dei dati da trattare, dal contesto del trattamento e dalle ulteriori conseguenze che il trattamento potrebbe avere.

2.1. La natura dei dati da trattare

40. Nel qualificare la natura dei dati da trattare, il titolare del trattamento dovrebbe prestare particolare attenzione, tra l'altro, a: altre cose:

- Il fatto che categorie particolari di dati personali godano di una protezione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 9 del GDPR e che il trattamento di categorie particolari di dati personali ("dati sensibili") sia consentito solo in presenza di specifiche condizioni aggiuntive stabilite dall'articolo 9(2) del GDPR.⁴⁷ A questo proposito, occorre tenere presente che un insieme di dati che contiene almeno un elemento di dati sensibili è considerato un dato sensibile nella sua interezza, in particolare se raccolto *in blocco* senza che sia possibile separare gli elementi di dati l'uno dall'altro al momento della raccolta. ⁴⁸ Inoltre, occorre ricordare che i dati sono considerati sensibili se consentono di rivelare informazioni rientranti in una delle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR.⁴⁹ È irrilevante se le informazioni rivelate dall'operazione di trattamento in questione siano corrette o meno e se il titolare del trattamento agisca allo scopo di ottenere informazioni rientranti in una delle categorie particolari di cui a tale disposizione.⁵⁰ Pertanto, secondo la giurisprudenza della CGUE, la questione rilevante è se sia oggettivamente possibile dedurre informazioni sensibili dai dati trattati, indipendentemente da qualsiasi intenzione di farlo effettivamente.
- Il fatto che i dati personali relativi a condanne penali e reati godano di una tutela aggiuntiva ai sensi dell'articolo 10 del GDPR.
- Le tipologie di dati che gli interessati generalmente considerano più privati (ad esempio dati finanziari, dati sulla posizione geografica, ecc.) o di natura più pubblica (ad esempio dati relativi al ruolo professionale).

41. Come regola generale, più la natura dei dati da elaborare è sensibile o privata, più è probabile che l'elaborazione di tali dati abbia un impatto negativo sull'interessato e maggiore peso dovrebbe essere attribuito a tale elaborazione nel test di bilanciamento. Tuttavia, ciò non significa che dati apparentemente meno sensibili i dati possono essere regolarmente trattati ai sensi dell'articolo 6(1)(f) del GDPR. L'impatto del trattamento di tali dati può tuttavia essere significativo, ad esempio a causa del contesto in cui avviene il trattamento.

42. Va inoltre sottolineato che il titolare del trattamento dovrebbe aver già verificato se il trattamento dei dati personali sia necessario o meno per il perseguimento dell'interesse legittimo. Se in questa fase sono possibili ulteriori limitazioni alle categorie di dati da trattare, il titolare del trattamento dovrebbe tornare al passaggio 1 del test dell'interesse legittimo (se i suoi obiettivi sono cambiati) o al passaggio 2 del test dell'interesse legittimo (per riesaminare la necessità in base al nuovo ambito definito del trattamento).

2.2 Il contesto del trattamento

⁴⁷ Va ribadito che il rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 9(2) del GDPR non soddisfa automaticamente le condizioni dell'articolo 6(1)(f) del GDPR. Se si vuole utilizzare questa base giuridica per il trattamento, il titolare del trattamento deve soddisfare i requisiti di entrambe le disposizioni del GDPR quando elabora categorie speciali di dati personali.

⁴⁸ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 89.

⁴⁹ Ivi, paragrafo 68.

⁵⁰ Ivi, paragrafo 69.

43. Il contesto del trattamento e le specifiche modalità di trattamento dei dati possono anche influenzare l'impatto che il trattamento può avere sui diritti e sugli interessi dell'interessato. A tale riguardo, il titolare del trattamento dovrebbe tenere in debita considerazione, tra le altre cose, quanto segue:

- la portata del trattamento e la quantità di dati personali da trattare (in termini di volume complessivo dei dati, volume di dati per interessato e numero di interessati interessati),⁵¹
- lo status del titolare del trattamento, anche nei confronti dell'interessato (ad esempio, un rapporto datore di lavoro-dipendente richiederà probabilmente una valutazione diversa da quella relativa a un rapporto fornitore di servizi-cliente),
- se i dati personali da trattare siano o meno combinati con altri insiemi di dati, - il grado di accessibilità e/o pubblicità dei dati da trattare,⁵² e
- lo status dell'interessato (ad esempio, soggetti vulnerabili).

44. Inoltre, dalla formulazione stessa dell'articolo 6(1)(f) GDPR emerge che è necessario prestare particolare attenzione alla situazione in cui l'interessato è un minore. Come ha affermato la CGUE,⁵³ riferendosi al considerando 38 GDPR, i minori meritano una protezione specifica per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali perché potrebbero essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle garanzie in questione e dei loro diritti connessi a tale trattamento di dati personali. La CGUE ha stabilito che tale protezione specifica dovrebbe, in particolare, applicarsi al trattamento dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente o di offerta di servizi rivolti direttamente ai minori.⁵⁴

2.3 Ulteriori conseguenze del trattamento

45. Le conseguenze del trattamento previsto possono avere un impatto ulteriore sui diritti, sulle libertà e sugli interessi degli interessati. I fattori di cui il titolare del trattamento potrebbe dover tenere conto, a seconda del contesto e della natura dei dati da trattare, possono includere:

- Eventuali decisioni o azioni future di terzi che potrebbero basarsi sui dati personali oggetto di trattamento da parte del titolare del trattamento,
- L'eventuale produzione di effetti giuridici nei confronti dell'interessato,
- Esclusione o discriminazione nei confronti di individui,
- Diffamazione, o più in generale, situazioni in cui vi è il rischio di danneggiare la reputazione, la negoziazione potere o autonomia dell'interessato,
- Perdite finanziarie che potrebbero essere subite dall'interessato,
- Esclusione da un servizio per il quale non esiste una vera alternativa, e
- Rischi per la libertà, la sicurezza, l'integrità fisica e mentale o la vita delle persone fisiche.

46. Oltre agli effetti negativi che possono essere specificamente previsti,⁵⁵ il titolare del trattamento potrebbe dover tenere conto anche di possibili impatti emotivi più ampi derivanti dalla perdita del controllo da parte dell'interessato su

⁵¹ Ivi, paragrafo 116.

⁵² Il fatto che i dati personali siano stati manifestamente resi pubblici non implica automaticamente che essi possano essere trattati ai sensi dell'articolo 6(1)(f) del GDPR (vedere a questo proposito CGUE, sentenza del 4 maggio 2017, causa C-13/16, *Rýgas satiksme* (EU:C:2017:336), punto 32; CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2019, causa C-708/18, *Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA* (ECLI:EU:C:2019:1064), punto 54; CGUE, sentenza del 24 novembre 2011, cause riunite C-468/10 e C-469/10, *ASNEF* (ECLI:EU:C:2011:777), punto 44). Tuttavia, questo può essere un fattore di cui tenere conto quando si esegue un test di bilanciamento.

⁵³ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 111.

⁵⁴ Ivi.

⁵⁵ Ad esempio, la CGUE ha ritenuto che, quando un titolare del trattamento intende trasmettere dati personali a un fornitore di giochi d'azzardo e giochi da casinò sulla base dell'articolo 6(1)(f) del GDPR, si dovrebbero tenere in considerazione i possibili effetti dannosi che possono derivare da tale trasmissione, poiché gli interessati potrebbero essere esposti ai rischi associati allo sviluppo della dipendenza dal gioco. Vedere CGUE, sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-621/22, *Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond* (ECLI:EU:C:2024:857), paragrafo 56.

informazioni personali, o rendendosi conto che sono state utilizzate in modo improprio o compromesse. Anche l'effetto paralizzante sul comportamento protetto, come la libertà di ricerca o la libertà di espressione, che può derivare dal monitoraggio/tracciamento continuo o dal rischio di essere identificati, dovrebbe essere preso in debita considerazione. Ad esempio, il monitoraggio online continuo delle attività online da parte di una piattaforma può dare origine alla sensazione che la vita privata di un soggetto interessato venga costantemente osservata.⁵⁶

47. L'impatto che il trattamento può avere sui diritti, sulle libertà e sugli interessi dell'interessato dovrebbe essere preso in considerazione mediante una valutazione oggettiva. Quando è chiaro che un gran numero di interessati condivide gli stessi interessi, una valutazione combinata di tali interessi può essere sufficiente (ad esempio nell'ambito della videosorveglianza). Tuttavia, più un'operazione di trattamento è invasiva, più circostanze specifiche dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione. Inoltre, il titolare del trattamento non dovrebbe basare la sua valutazione degli interessi in gioco su un presupposto che tutti gli interessati condividano gli stessi interessi quando ha - o dovrebbe avere - indicazioni concrete dell'esistenza di particolari interessi individuali o quando, da una prospettiva oggettiva, è semplicemente improbabile che tutti gli interessati abbiano gli stessi interessi che il titolare del trattamento ha assunto. Ciò è particolarmente vero nel contesto di un rapporto datore di lavoro-dipendente.
48. Nell'effettuare questa valutazione, il titolare del trattamento dovrebbe tenere presente che il GDPR gli richiede già di attuare misure, *by design*, al fine di limitare il trattamento dei dati personali e il suo impatto sugli interessati solo a quanto necessario per lo scopo specificato perseguito (vedere in particolare gli articoli 5 e 25 del GDPR)⁵⁷. L'impatto soppesato nel test di bilanciamento dovrebbe quindi già essere l'impatto minimo ai sensi del GDPR, nonostante l'adozione di misure che vanno oltre gli obblighi stabiliti nel GDPR che possono essere applicate come misure di mitigazione, come delineato nella sezione 4 di seguito in questo capitolo.
49. Inoltre, se nel contesto di questa valutazione vengono identificati rischi elevati, il controllore dovrebbe considerare effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del GDPR.⁵⁸

3. Aspettative ragionevoli dell'interessato

50. Il Considerando 47 del GDPR chiarisce che "[g]li interessi legittimi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di una terza parte, possono costituire una base giuridica per il trattamento, a condizione che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non siano prevalenti, tenendo conto delle ragionevoli aspettative degli interessati in base alla loro relazione con il titolare del trattamento". Tale Considerando afferma inoltre che "[a]n ogni caso l'esistenza di un interesse legittimo richiederebbe un'attenta valutazione, incluso se un interessato possa ragionevolmente aspettarsi al momento e nel contesto della raccolta dei dati personali che possa aver luogo un trattamento per tale scopo. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sull'interesse del titolare del trattamento quando i dati personali vengono trattati in circostanze in cui gli interessati non si aspettano ragionevolmente un ulteriore trattamento".⁵⁹
51. Il titolare del trattamento dovrebbe pertanto tenere conto delle ragionevoli aspettative degli interessati nel ponderare i propri legittimi interessi e gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

⁵⁶ Ivi, paragrafo 118.

⁵⁷ Vedere le linee guida dell'EDPB 4/2019 sulla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita ai sensi dell'articolo 25, versione 2.0, adottate il 20 ottobre 2020.

⁵⁸ Vedere le Linee guida sulla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) (wp248rev.01), approvate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

⁵⁹ Vedi inoltre CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta c. Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 112; CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2019, Causa C-708/18, *Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA* (ECLI:EU:C:2019:1064), par. 58; CGUE, sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-621/22, *Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond* (ECLI:EU:C:2024:857), par. 55.

52. Le ragionevoli aspettative degli interessati svolgono un ruolo importante nel test di bilanciamento, in particolare per limitare i rischi che gli interessati siano indebitamente sorpresi dal trattamento o dalle sue conseguenze o implicazioni. A questo proposito, è importante distinguere tra la nozione di ragionevoli aspettative e ciò che è considerato prassi comune in determinati settori. Il fatto che determinati tipi di dati personali siano comunemente trattati in un determinato settore non significa necessariamente che l'interessato possa ragionevolmente aspettarsi tale trattamento.⁶⁰

53. Le aspettative ragionevoli non dipendono necessariamente dalle informazioni fornite agli interessati. Mentre l'omissione di informazioni può contribuire a far sì che l'interessato sia sorpreso da un determinato trattamento, il mero adempimento degli obblighi di informazione stabiliti negli articoli 12, 13 e 14 del GDPR non è di per sé sufficiente a ritenere che gli interessati possano ragionevolmente aspettarsi un determinato trattamento.⁶¹

54. Sebbene non esaustivo, l'elenco seguente intende illustrare gli elementi contestuali che possono essere considerati nella valutazione delle ragionevoli aspettative degli interessati:

- Caratteristiche della relazione con l'interessato o del servizio: o L'esistenza stessa di una relazione con l'interessato (ad esempio, si dovrebbe distinguere tra clienti e non clienti), inclusa la data di cessazione della relazione, ove esistente;
- o La vicinanza della relazione (ad esempio, casi in cui un titolare del trattamento fa parte di un gruppo di aziende con un unico marchio rispetto a un gruppo di aziende che hanno solo legami economici sconosciuti al cliente medio, poiché in quest'ultimo caso è meno probabile che l'interessato si aspetti ragionevolmente una condivisione dei dati tra entità del gruppo);
- o Il luogo e il contesto della raccolta dei dati (ad esempio, gli interessati potrebbero aspettarsi la presenza di telecamere di sorveglianza in una banca, ma non in strutture sanitarie o saune);
- o La natura e le caratteristiche del servizio (ad esempio, un cliente abituale e un semplice potenziale cliente che si è iscritto solo a una newsletter avranno aspettative ragionevoli diverse); e
- o Requisiti legali applicabili nel contesto rilevante (ad esempio, requisiti di riservatezza applicabili al rapporto rilevante).
- Caratteristiche degli interessati "medi" i cui dati personali devono essere trattati. Il test di bilanciamento dovrebbe considerare l'interessato "medio" – a meno che il trattamento non sia suscettibile di interessare gruppi diversi di interessati con caratteristiche diverse ⁶² – e tenere conto: o dell'età dell'interessato (le ragionevoli aspettative dei minori possono essere diverse da quelle dei adulti),
- o La misura in cui l'interessato è una figura pubblica, e
- o La posizione (professionale) che ricopre l'interessato e il livello di comprensione e conoscenza del trattamento previsto che probabilmente avrà in un determinato contesto (ad esempio, il personale coinvolto in un colloquio di lavoro si aspetterebbe spesso che alcuni dei propri dati personali venissero condivisi con i candidati).

⁶⁰ Vedere in particolare CGUE, causa C-252/21, *Meta c. Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), punto 117, in cui la Corte ha affermato: "è importante notare che, nonostante il fatto che i servizi di un social network online [...] siano gratuiti, l'utente di tale rete non può ragionevolmente aspettarsi che il gestore del social network elabori i dati personali di tale utente, senza il suo consenso, ai fini della pubblicità personalizzata".

⁶¹ EDPB, Linee guida 8/2020 sul targeting degli utenti dei social media, versione 1.0, paragrafo 66. Tuttavia, occorre notare che le disposizioni contrattuali relative ai dati personali possono avere un impatto sulle ragionevoli aspettative degli interessati. Vedere CGUE, sentenza del 12 settembre 2024, cause riunite Cý17/22 e Cý18/22, *HTB Neunte Immobilien Portfolio* (ECLI:EU:C:2024:738), paragrafo 64.

⁶² Vedere inoltre il paragrafo 47 sopra di queste linee guida.

Esempio 5:

Un social network online è finanziato tramite pubblicità online, che è personalizzata in base ai singoli utenti del social network, tra l'altro, al loro comportamento di consumo, interessi, potere d'acquisto e situazione personale. Tale pubblicità è resa possibile in termini tecnici dalla produzione automatizzata di profili dettagliati in relazione agli utenti del network. A tal fine, oltre ai dati forniti direttamente dagli utenti quando si iscrivono al servizio online, altri dati relativi all'utente e al dispositivo vengono raccolti anche su e fuori quel social network e collegati al loro account utente. La visualizzazione aggregata dei dati consente di trarre conclusioni dettagliate sulle preferenze e gli interessi di quegli utenti.

Nonostante il fatto che i servizi del social network online siano gratuiti, l'utente di tale rete non può ragionevolmente aspettarsi che l'operatore del social network elabori i dati personali di tale utente, senza il suo consenso, ai fini della pubblicità personalizzata.⁶³ Inoltre, gli utenti del social network online non possono ragionevolmente aspettarsi che tali dati vengano elaborati anche per altri scopi, come il miglioramento del prodotto.⁶⁴

Nb: questo esempio mira esclusivamente a illustrare le ragionevoli aspettative che un interessato può avere in questo contesto e non pregiudica la conformità del trattamento in questione con altri elementi dell'articolo 6(1)(f) o altre disposizioni del GDPR o di altre leggi pertinenti.

Esempio 6:

Un'azienda sta stampando volantini pubblicitari utilizzando immagini di volti di persone disponibili al pubblico su Internet e sulle piattaforme dei social media. Le persone che compaiono nelle foto sono quelle che le hanno pubblicate.

In questo caso, anche quando le foto sono state rese pubbliche dagli stessi interessati, questi ultimi non potevano ragionevolmente aspettarsi che le loro foto venissero elaborate e pubblicate da terzi.

Nb: questo esempio ha il solo scopo di illustrare la mancanza di ragionevoli aspettative da parte di un interessato e non pregiudica il rispetto di altre disposizioni del GDPR o di altre leggi pertinenti.

4. Finalizzazione del test di bilanciamento

55. Una volta che il titolare del trattamento ha identificato e valutato l'interesse legittimo perseguito, gli interessi, i diritti e le libertà rilevanti dell'interessato, l'impatto del trattamento e le ragionevoli aspettative dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di trovare un equilibrio tra tutti gli interessi, i diritti e le libertà identificati. Se l'esito di questa valutazione è che l'interesse legittimo perseguito non è superato dagli interessi, dai diritti e dalle libertà dell'interessato, il trattamento previsto può avere luogo.
56. Tuttavia, se gli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato sembrano prevalere sugli interessi legittimi perseguiti, il titolare del trattamento può valutare l'introduzione di misure di attenuazione per limitare l'impatto dell'

⁶³ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 117.

⁶⁴ Ivi, paragrafo 123.

trattamento dei dati personali degli interessati, nel tentativo di conseguire un giusto equilibrio tra i diritti, le libertà e gli interessi in gioco.

57. Tuttavia, queste misure di mitigazione non devono essere confuse con le misure che il titolare del trattamento è legalmente tenuto ad adottare comunque per garantire la conformità al GDPR, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR. Per tale motivo, le misure di mitigazione non possono, ad esempio, consistere in misure volte a garantire la conformità agli obblighi di informazione dei titolari del trattamento, agli obblighi di sicurezza, agli obblighi di rispettare il principio di minimizzazione dei dati o all'adempimento dei diritti dell'interessato ai sensi del GDPR, e devono andare oltre quanto è già necessario per conformarsi a tali obblighi legali ai sensi del GDPR. Ad esempio, l'introduzione di ulteriori garanzie al di sopra e al di là delle garanzie richieste ai sensi del GDPR può essere vista come una misura di mitigazione (ad esempio, consentire all'interessato di esercitare il diritto alla cancellazione anche quando non si applicano i motivi specifici elencati nell'articolo 17(1) del GDPR, consentire all'interessato di esercitare il diritto di opposizione senza alcuna delle limitazioni di cui all'articolo 21 del GDPR, consentire all'interessato di esercitare il diritto alla portabilità dei dati anche quando il trattamento è basato sull'articolo 6(1)(f), ecc.).⁶⁵
58. Inoltre, se i titolari del trattamento decidono di attuare misure di mitigazione, dovrebbero effettuare nuovamente il test di bilanciamento, al fine di valutare se gli interessi legittimi perseguiti siano superati dagli interessi, dai diritti e dalle libertà dell'interessato, dopo l'adozione delle misure di mitigazione.
59. Anche se il titolare del trattamento dovrebbe mirare a raggiungere questo equilibrio nel modo più oggettivo possibile, qualsiasi esercizio di bilanciamento rimane una valutazione caso per caso. Il dovere del titolare del trattamento è dimostrare che il test di bilanciamento è stato condotto in modo appropriato e che gli interessi legittimi perseguiti non sono oggettivamente superati dagli interessi, dai diritti fondamentali e dalle libertà dell'interessato.
60. Se gli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato prevalgono sugli interessi legittimi perseguiti e non possono essere adottate misure attenuanti sufficienti, il trattamento non può essere basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR.

III. RAPPORTO TRA ARTICOLO 6(1)(F) GDPR E INTERESSATO DIRITTI

1. Introduzione ai diritti dell'interessato

61. Il capo III del GDPR prevede i diritti dell'interessato e stabilisce i requisiti per esercitarli, imponendo obblighi al titolare del trattamento. Va sottolineato che, ai sensi dell'articolo 12(1) del GDPR, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire qualsiasi informazione sul trattamento e qualsiasi comunicazione nel contesto dell'esercizio dei diritti dell'interessato in una forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice. Il titolare del trattamento facilita inoltre l'esercizio dei diritti dell'interessato conformemente all'articolo 12(2) del GDPR.⁶⁶ In risposta a una richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti negli articoli da 15 a 22, il titolare del trattamento fornisce informazioni sull'azione intrapresa - o informazioni sui motivi della mancata adozione di misure - senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.⁶⁷

⁶⁵ Per ulteriori esempi di possibili misure di mitigazione, vedere WP29, Parere 06/2014 sulla nozione di interessi legittimi del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE, adottato il 9 aprile 2014, pag. 42 e seguenti.

⁶⁶ L'EDPB ha già pubblicato delle linee guida sull'interpretazione dell'articolo 12(1) e (2) del GDPR. Vedere WP29, Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 (WP260 rev.01), come da ultimo riviste e adottate l'11 aprile 2018 (approvate dall'EDPB); e EDPB, Linee guida 01/2022 sui diritti degli interessati – Diritto di accesso, versione 2.1, adottate il 28 marzo 2023.

⁶⁷ In determinate circostanze tale termine può essere prorogato, vedere articolo 12(3) GDPR.

62. Sebbene il rispetto delle disposizioni del GDPR sui diritti degli interessati sia un obbligo legale (e pertanto non qualcosa che i titolari del trattamento possono considerare come una misura di attenuazione in un esercizio di bilanciamento), alcuni dei diritti stabiliti in tali disposizioni sono soggetti a condizioni specifiche. Andare oltre quanto strettamente richiesto dal GDPR può essere visto come una salvaguardia aggiuntiva che potrebbe essere presa in considerazione nel test di bilanciamento.⁶⁸

63. Vale la pena di menzionare in questo contesto che l'articolo 25 GDPR chiarisce che è responsabilità del titolare del trattamento attuare misure tecniche e organizzative adeguate in modo efficace e integrare le necessarie garanzie nelle attività di trattamento per proteggere i diritti dell'interessato al momento della determinazione dei mezzi del trattamento e al momento del trattamento stesso.
69

2. Trasparenza e informazioni da fornire agli interessati

64. Per quanto riguarda qualsiasi trattamento di dati personali che rientra nell'ambito di applicazione del GDPR, i titolari del trattamento che intraprendono attività di trattamento basate sull'articolo 6(1)(f) del GDPR devono rispettare i propri obblighi di trasparenza ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del GDPR.

65. La trasparenza è intrinsecamente legata al principio di correttezza.⁷⁰ Quest'ultimo principio richiede, ad esempio, che i dati personali non siano trattati in modo ingiustificatamente dannoso, discriminatorio, inaspettato o fuorviante per l'interessato. A questo proposito, va notato che l'adozione di misure e garanzie che implementano il principio di correttezza può supportare i diritti di trasparenza dell'interessato ai sensi del GDPR.⁷¹

66. La trasparenza è anche un elemento essenziale per garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'interessato. Quando i dati personali sono raccolti direttamente dall'interessato, le informazioni a lui o lei devono essere fornite al momento in cui i dati personali sono ottenuti.⁷²

67. Ai sensi dell'articolo 12(1) GDPR, qualsiasi informazione e comunicazione relativa al trattamento dei dati personali deve essere facilmente accessibile e comprensibile, in particolare quando le informazioni sono fornite ai minori.⁷³ Ai sensi degli articoli 13(1)(c) e 14(1)(c) GDPR, le informazioni che devono essere fornite a un interessato dovrebbero includere in particolare la base giuridica per il trattamento. Pertanto, gli interessati dovrebbero essere specificamente informati che il trattamento si basa sull'articolo 6(1)(f) GDPR, se il titolare del trattamento intende fare affidamento su tale base giuridica. Inoltre, quando il trattamento si basa sull'articolo 6(1)(f) GDPR, gli specifici interessi legittimi perseguiti devono essere identificati con precisione e comunicati all'interessato in conformità con l'articolo 13(1)(d) e 14(2)(b) GDPR.⁷⁴

⁶⁸ Vedere la sezione sul "test di bilanciamento" sopra in queste linee guida.

⁶⁹ Vedere inoltre le Linee guida EDPB 4/2019 sulla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, versione 2.0, adottate il 20 ottobre 2020.

⁷⁰ I principi di trasparenza e correttezza sono stabiliti nell'articolo 5(1)(a) del GDPR. Si noti che gli articoli 13(2) e 14(2) Il GDPR fa anche riferimento a un "trattamento equo e trasparente".

⁷¹ Linee guida EDPB 4/2019 sulla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita ai sensi dell'articolo 25, versione 2.0, adottate il 20 ottobre 2020, paragrafo 69.

⁷² Vedere l'articolo 13(1) del GDPR. Qualora i dati personali non siano stati ottenuti dall'interessato, i termini per la fornitura delle informazioni sono stabiliti nell'articolo 14(3) del GDPR.

⁷³ Vedere anche Considerando 39 e 58 GDPR.

⁷⁴ L'importanza di fornire all'interessato informazioni sui legittimi interessi perseguiti laddove il trattamento si basa sull'articolo 6(1)(f) del GDPR è sottolineata anche dalla CGUE. Vedere CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), paragrafo 107.

68. Va notato che il titolare del trattamento può anche fornire all'interessato informazioni dal test di bilanciamento prima di qualsiasi raccolta di dati personali. Per evitare l'affaticamento delle informazioni, ciò può essere incluso in una dichiarazione/informativa sulla privacy a più livelli. In ogni caso, le informazioni agli interessati dovrebbero chiarire che possono ottenere informazioni sul test di bilanciamento su richiesta. Ciò è essenziale per garantire un'effettiva trasparenza e per consentire agli interessati di dissipare possibili dubbi sul fatto che il test di bilanciamento sia stato eseguito in modo equo dal titolare del trattamento o di valutare se potrebbero avere motivi per presentare un reclamo a un'autorità di controllo.⁷⁵ Tale obbligo di trasparenza deriva anche dal principio di responsabilità di cui all'articolo 5(2) del GDPR, che richiede al titolare del trattamento di essere in grado di dimostrare la conformità a ciascuno dei principi stabiliti nell'articolo 5(1) del GDPR, incluso il principio di liceità.

Inoltre, come descritto sopra (vedere paragrafi 51-53), le ragionevoli aspettative degli interessati dovrebbero essere considerate nel test di bilanciamento. Mentre la mancata fornitura di informazioni può contribuire a sorprendere gli interessati, il mero adempimento degli obblighi di informazione ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 GDPR non è di per sé sufficiente a ritenere che gli interessati possano ragionevolmente aspettarsi un determinato trattamento.

3. Diritto di accesso

69. Per esercitare i diritti dell'interessato, come il diritto di opposizione e il diritto alla cancellazione, è utile innanzitutto essere consapevoli di quali dati vengono elaborati e per quali scopi.⁷⁶ Ai sensi dell'articolo 15(1) del GDPR, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di avere accesso ai dati personali che vengono elaborati. All'interessato devono inoltre essere fornite ulteriori informazioni sul trattamento ai sensi dell'articolo 15(1) e (2) del GDPR.⁷⁷

70. A differenza delle informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del GDPR, non vi è alcun obbligo esplicito ai sensi dell'articolo 15(1) del GDPR di fornire informazioni sulla base giuridica del trattamento. Tuttavia, l'EDPB ha raccomandato che i titolari del trattamento forniscano anche queste informazioni, o indichino dove possono essere reperite, in risposta a una richiesta di accesso.⁷⁸ A tale riguardo, va notato che, come chiarito nel Considerando 60 del GDPR, il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato qualsiasi ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento equo e trasparente. Inoltre, va sottolineato che il diritto di accesso deve consentire all'interessato di verificare che i propri dati personali siano trattati in modo lecito,⁷⁹ e che il titolare del trattamento ha il dovere di dimostrare la conformità al principio di liceità.⁸⁰ Inoltre, senza conoscere la base giuridica del trattamento, gli interessati in alcuni casi non sarebbero in grado di valutare quali diritti dell'interessato possono esercitare, poiché alcuni di tali diritti dipendono dalla base giuridica applicabile.

4. Diritto di opposizione

71. Quando il trattamento è basato sull'articolo 6(1)(f) GDPR, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

⁷⁵ Vedere le Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 (WP260 rev.01), pagina 36. Tali linee guida sono state approvate dal Comitato europeo per la protezione dei dati.

⁷⁶ Sull'importanza del diritto di accesso per l'esercizio di altri diritti dell'interessato, vedere ad esempio CGUE, sentenza del 12 gennaio 2023, causa C-154/21, *Österreichische Post* (ECLI:EU:C:2023:3), paragrafi 37-38.

⁷⁷ L'EDPB ha pubblicato una guida più ampia sul diritto di accesso ai sensi del GDPR. Vedere le Linee guida dell'EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati – Diritto di accesso.

⁷⁸ Ivi, paragrafo 114.

⁷⁹ CGUE, sentenza del 22 giugno 2023, causa C-579/21, *Pankki S* (ECLI:EU:C:2023:501), par. 57.

⁸⁰ Vedere CGUE, sentenza del 4 maggio 2023, causa C-60/22, *UZ c. Bundesrepublik Deutschland* (ECLI:EU:C:2023:373), paragrafo 53.

lei ai sensi dell'articolo 21(1) GDPR. 81 Tuttavia, il fatto che l'interessato non abbia elaborato molto sulla sua "situazione particolare" nella sua obiezione non è *di per sé* sufficiente a respingere l'obiezione. Se il titolare del trattamento ha dubbi sulla "situazione particolare" dell'interessato, può chiedere all'interessato di specificare ulteriormente la richiesta.

72. Dopo un'opposizione, il titolare del trattamento non deve più trattare i dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi cogenti prevalenti che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà della persona, che spetta al titolare del trattamento dimostrare.⁸² Pertanto, contrariamente alla direttiva 95/46/CE, il GDPR pone l'onere della prova sul titolare del trattamento e prevede una presunzione a favore dell'interessato.⁸³

73. La nozione di "motivi legittimi cogenti" non è definita nel GDPR. Tuttavia, è chiaro dalla formulazione dell'articolo 21 GDPR che la valutazione che deve essere effettuata dal titolare del trattamento per dimostrare che vi sono motivi legittimi che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato è diversa dall'esercizio di bilanciamento da effettuare ai sensi dell'articolo 6(1)(f) GDPR. 84 Se un interessato ha invocato il proprio diritto di opposizione a un trattamento basato sull'articolo 6(1)(f) GDPR, non è sufficiente che il titolare del trattamento dimostri semplicemente che la sua precedente valutazione del legittimo interesse in merito a tale trattamento era corretta. Il test di bilanciamento da effettuare ai sensi dell'articolo 21(1) del GDPR deve essere effettuato tenendo conto della situazione particolare dell'interessato e richiede che i motivi legittimi invocati dal titolare del trattamento siano *impellenti*, il che implica una soglia più elevata per le obiezioni prevalenti dell'interessato.⁸⁵ In altre parole, non tutti i legittimi interessi concepibili che possono giustificare il trattamento ai sensi dell'articolo 6(1)(f) del GDPR sono rilevanti in questo contesto. Solo gli interessi che possono essere riconosciuti come "cogenti" possono essere bilanciati con i diritti, le libertà e gli interessi dell'interessato per valutare se vi siano motivi per il trattamento che prevalgono, nonostante l'obiezione dell'interessato.⁸⁶ In sostanza, i motivi invocati dovrebbero essere essenziali per il titolare del trattamento (o per la terza parte nel cui legittimo interesse i dati vengono trattati) per essere considerati cogenti.⁸⁷ Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, se un titolare del trattamento è costretto a trattare i dati personali al fine di proteggere la propria organizzazione o i propri sistemi da gravi danni immediati o da una sanzione severa che comprometterebbe seriamente la propria attività.⁸⁸ Al contrario, dimostrare che il trattamento sarebbe semplicemente vantaggioso o vantaggioso per il titolare del trattamento non soddisferebbe necessariamente questa soglia. La presenza di motivi legittimi cogenti deve essere valutata caso per caso ed essere collegata a un'obiezione specifica.

74. Dopo aver individuato i motivi legittimi cogenti pertinenti, il titolare del trattamento dovrebbe procedere a valutare se i motivi legittimi cogenti individuati prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato che si è opposto al trattamento, tenendo conto della "situazione particolare" di tali dati.

81 Va sottolineato che l'interessato gode di tale diritto di opposizione anche quando il trattamento è legittimamente basato sull'articolo 6(1)(e) (vedere anche il Considerando 69 GDPR). Inoltre, l'interessato gode di uno specifico diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto (che può o meno essere basato sull'articolo 6(1)(f) GDPR) ai sensi dell'articolo 21(2) GDPR, e tale diritto non può essere superato dimostrando che vi sono motivi legittimi prevalenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato. Per ulteriori dettagli su quest'ultimo diritto, vedere la sezione "trattamento per finalità di marketing diretto" di seguito in queste linee guida.

⁸² CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite Cý26/22 e Cý64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), par. 111. Cfr. anche considerando 69 GDPR.

⁸³ Vedere EDPB, Linee guida 5/2019 sui criteri del diritto all'oblio nei casi dei motori di ricerca ai sensi del GDPR

(parte 1), versione 2.0, adottata il 7 luglio 2020, paragrafo 30.

⁸⁴ Vedere EDPB, Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679, versione riveduta del 6 febbraio 2018, pag. 19.

⁸⁵ Ivi.

⁸⁶ Vedere EDPB, Linee guida 2/2018 sulle deroghe all'articolo 49 ai sensi del regolamento 2016/679, pag. 15.

⁸⁷ Ivi.

⁸⁸ Ivi.

soggetto. Ciò comporta una valutazione dell'impatto del trattamento sulla situazione particolare dell'interessato.⁸⁹

75. L'esercizio di bilanciamento effettuato dal titolare del trattamento per valutare se i motivi legittimi cogenti individuati prevalgano sugli interessi concorrenti dell'interessato deve essere debitamente documentato in conformità al principio di responsabilità.

5. Diritto alla cancellazione

76. Ai sensi del GDPR, gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali.⁹⁰ Tale diritto può essere spesso esercitato anche quando il titolare del trattamento si è basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR per elaborare i dati. Ad esempio, l'interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati personali quando: i dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti elaborati;⁹¹ il titolare del trattamento si è basato indebitamente sull'articolo 6(1)(f) del GDPR per elaborare i dati personali;⁹² l'interessato ha invocato con successo il proprio diritto di opposizione a un trattamento basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR, in conformità alle condizioni stabilite nell'articolo 21 del GDPR.⁹³ Come sopra indicato, ai sensi del GDPR, gli interessati hanno il diritto di opposizione, a meno che non vi siano motivi legittimi cogenti prevalenti che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà di tale persona, che spetta al titolare del trattamento dimostrare. Se il titolare del trattamento non fornisce tale prova, l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei dati sulla base dell'articolo 17(1)(c) GDPR, qualora si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21 GDPR.⁹⁴
77. Il diritto alla cancellazione è spesso strettamente collegato, da una prospettiva concettuale e pratica, al diritto di opposizione, in particolare quando il trattamento è basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR. Di conseguenza, potrebbe accadere che la richiesta dell'interessato non sia del tutto chiara sul fatto che l'interessato desideri ottenere la cancellazione dei propri dati personali o si opponga al relativo trattamento. A questo proposito, va notato che il GDPR non introduce alcun requisito formale per l'esercizio dei diritti dell'interessato. Pertanto, il titolare del trattamento non può rifiutarsi di agire sulla richiesta di un interessato semplicemente facendo riferimento alla mancanza di indicazione del fondamento giuridico della richiesta, in particolare alla mancanza di un riferimento specifico al diritto alla cancellazione o all'opposizione, o al GDPR. ⁹⁵ Né sarà sufficiente, nel caso di una richiesta che il titolare del trattamento ritiene poco chiara, che il titolare del trattamento adotti solo le misure necessarie in risposta a un'obiezione al trattamento come reazione predefinita, invece di valutare se la richiesta dell'interessato suggerisca che ciò che l'interessato desidera effettivamente ottenere è la cancellazione completa dei propri dati. Le indicazioni fornite dall'interessato nella richiesta, nonché il contesto della richiesta, dovrebbero essere presi in considerazione per decidere quale azione dovrebbe essere intrapresa dal titolare del trattamento per gestire adeguatamente la richiesta. In caso di dubbi sulla portata e sulla natura della richiesta di un interessato, si raccomanda che il titolare del trattamento chieda all'interessato di specificare la propria richiesta.

78. Inoltre, occorre sottolineare che, in generale, i criteri per determinare se un'obiezione o una richiesta di cancellazione debbano essere accolte sono essenzialmente gli stessi ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 17 (vale a dire, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1999/2006, che modifica la direttiva 2001/108/CE, del 27 aprile 2001, n. 108/2006 ...

⁸⁹ Vedere per analogia CGUE, sentenza del 9 marzo 2017, causa Cý398/15, *Manni* (ECLI:EU:C:2017:197), punto 47; CGUE, sentenza del 13 maggio 2014, causa Cý131/12, *Google Spain* (ECLI:EU:C:2014:317), punto 76.

⁹⁰ Vedere articolo 17 GDPR.

⁹¹ Vedere articolo 17(1)(a) GDPR.

⁹² Vedere articolo 17(1)(d) GDPR.

⁹³ Vedere articolo 17(1)(c) GDPR.

⁹⁴ CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, cause riunite Cý26/22 e Cý64/22, *SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)* (ECLI:EU:C:2023:958), parr. 111-112.

⁹⁵ Cfr. per analogia le Linee guida del CEPD 01/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso, versione 2.0, adottate il 28 marzo 2023, paragrafo 50.

richiesta dovrebbe essere accolta a meno che non si possa dimostrare "motivi legittimi prevalenti"). Ciò implica che, di norma, se viene accolta un'obiezione ai sensi dell'articolo 21(1) del GDPR, dovrebbe essere accolta anche una richiesta di cancellazione correlata ai sensi dell'articolo 17(1)(c) del GDPR.⁹⁶

79. Il GDPR non specifica in che modo i titolari del trattamento debbano garantire la cancellazione. Tuttavia, va notato che i titolari del trattamento devono essere in grado di dimostrare che il diritto alla cancellazione è stato pienamente rispettato in conformità al principio di responsabilità stabilito nell'articolo 5(2) del GDPR,⁹⁷ e che l'interessato può presentare un reclamo o avviare un'azione legale in merito alla cancellazione.

6. Decisioni individuali automatizzate, inclusa la profilazione

80. Il GDPR affronta specificamente il processo decisionale automatizzato nell'articolo 22 e conferisce all'interessato il diritto di non essere oggetto di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.⁹⁸ Tale disposizione stabilisce un divieto di principio, la cui violazione non deve essere invocata individualmente da tale persona.⁹⁹ Pertanto, questo tipo di trattamento non dovrebbe aver luogo, a meno che non si applichi una delle eccezioni elencate nell'articolo 22(2) del GDPR.¹⁰⁰

81. In ogni caso, anche quando questo tipo di trattamento automatizzato è autorizzato nei casi di cui all'articolo 22(2) GDPR, il trattamento sarà lecito solo se il titolare del trattamento è in grado di identificare una valida base giuridica per il trattamento nell'articolo 6(1) GDPR. A tale riguardo, la CGUE ha osservato con riferimento all'articolo 6(1)(f) GDPR che gli Stati membri non possono, ai sensi dell'articolo 22(2)(b) GDPR, respingere i requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare, prescrivendo in via definitiva il risultato del bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco.¹⁰¹ Per motivi di chiarezza, occorre inoltre sottolineare che l'articolo 6(1)(f) GDPR non dovrebbe essere considerato diritto dell'Unione che autorizza il processo decisionale automatizzato ai sensi dell'articolo 22(2)(b) GDPR.

82. Non tutte le attività di profilazione portano a un processo decisionale automatizzato che rientra nell'articolo 22 del GDPR. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che il titolare del trattamento intenda impegnarsi in una profilazione che porterebbe a un processo decisionale automatizzato che rientra nell'articolo 22 del GDPR, i seguenti elementi sono particolarmente rilevanti quando si esegue l'esercizio di bilanciamento prima di invocare l'articolo 6(1)(f) del GDPR come base giuridica:

- il livello di dettaglio del profilo (un interessato profilato all'interno di una coorte ampiamente descritta come "persone con un interesse per la letteratura inglese", o segmentato e mirato a livello granulare);
- la completezza del profilo (se il profilo descrive solo un piccolo aspetto del interessato, o fornisce un quadro più completo); - l'impatto della profilazione (gli effetti sull'interessato);
- la possibile futura combinazione di profili; e - le garanzie che assicurano l'equità, la non discriminazione e l'accuratezza nel processo di profilazione.¹⁰²

⁹⁶ Cfr. Linee guida EDPB 5/2019 sui criteri del diritto all'oblio nei casi relativi ai motori di ricerca ai sensi del GDPR (parte 1), versione 2.0, adottate il 7 luglio 2020, paragrafo 30.

⁹⁷ Vedere ad esempio CGUE, sentenza del 4 maggio 2023, causa Cy60/22, *UZ contro Bundesrepublik Deutschland* (ECLI:EU:C:2023:373), paragrafo 53.

⁹⁸ Per ulteriori indicazioni sull'articolo 22 del GDPR, consultare le Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 (WP251rev.01), come riviste da ultimo e adottate il 6 febbraio 2018.

⁹⁹ CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023, causa C-634/21, *SCHUFA Holding (Scoring)* (ECLI:EU:C:2023:957), par. 52.

¹⁰⁰ Ivi, paragrafo 53.

¹⁰¹ Ivi, paragrafo 70.

¹⁰² Ivi.

7. Diritto di rettifica

83. Ai sensi dell'articolo 16 GDPR, l'interessato ha il diritto di chiedere e ottenere dal titolare del trattamento la correzione dei dati inesatti e il completamento dei dati incompleti. Questo diritto è di grande importanza per consentire agli interessati di avere il controllo sui propri dati personali.¹⁰³
84. Il diritto di rettifica può essere invocato indipendentemente dalla base giuridica del trattamento. Tuttavia, questo diritto è particolarmente rilevante in situazioni in cui i dati non sono stati ottenuti dall'interessato, poiché la probabilità di inesattezze e incompletezze è generalmente più elevata in tali situazioni. In pratica, questo può spesso essere il caso quando il trattamento è basato sull'articolo 6(1)(f) GDPR.
85. La CGUE ha chiarito che la valutazione dell'accuratezza e della completezza dei dati personali deve essere effettuata alla luce dello scopo per cui tali dati sono stati raccolti.¹⁰⁴ Pertanto, si dovrebbe tenere in debita considerazione tali scopi quando si valuta l'accuratezza e la completezza dei dati rilevanti.
86. L'interessato può avere un legittimo interesse a che i propri dati siano rettificati.¹⁰⁵ Tuttavia, in linea di principio, il diritto alla rettifica può essere invocato con successo dall'interessato solo quando può dimostrare che i dati trattati sono oggettivamente errati o incompleti.¹⁰⁶ Al contrario, il diritto in questione non può essere utilizzato per garantire che una determinata valutazione rifletta le opinioni personali dell'interessato o per consentire a un candidato di "correggere", a posteriori, le risposte a un esame professionale che sono "errate".¹⁰⁷

8. Diritto di limitazione del trattamento

87. In determinate circostanze, gli interessati possono richiedere una limitazione del trattamento dei loro dati personali, il che comporta la marcatura dei dati personali memorizzati allo scopo di limitarne il trattamento in futuro.¹⁰⁸ Di conseguenza, il titolare del trattamento può conservare i dati personali che sono in fase di trattamento, ma deve cessare altre attività di trattamento (ad eccezione dei tipi specifici di attività di trattamento menzionati nell'articolo 18(2) (GDPR)).¹⁰⁹
88. Il diritto alla limitazione del trattamento può essere invocato in quattro diversi casi specificati nell'articolo 18(1) GDPR, uno dei quali è particolarmente rilevante quando il trattamento è basato sull'articolo 6(1)(f) GDPR: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando si è opposto a un trattamento basato sull'articolo 6(1)(f) in conformità con l'articolo 21(1) GDPR.¹¹⁰ In questo caso, la limitazione del trattamento è limitata nel tempo, poiché si applica solo in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento sui diritti, sugli interessi e sulle libertà dell'interessato.¹¹¹ Una volta completata tale valutazione, i dati dovrebbero essere cancellati (se prevalgono gli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato) oppure la limitazione può essere revocata (se il titolare del trattamento è in grado di dimostrare l'esistenza di motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato).

¹⁰³ Come illustrato dall'avvocato generale Pikamäe nel contesto dell'elaborazione dei dati da parte delle agenzie di informazioni creditizie. Vedere le conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe nella causa C-634/21, *Schufa (scoring)* (ECLI:EU:C:2023:220), paragrafo 50.

¹⁰⁴ CGUE, sentenza del 20 dicembre 2017, causa C-434/16, *Nowak* (ECLI:EU:C:2017:994), paragrafo 53.

¹⁰⁵ Vedere le conclusioni dell'avvocato generale Kokot nella causa C-434/16, *Nowak* (ECLI:EU:C:2017:582), paragrafi 37-39.

¹⁰⁶ Cfr. CEDU, sentenza del 27 aprile 2010, 27138/04, *Ciubotaru c. Moldova* (ECLI:CE:ECHR:2010:0427JUD002713804), par. 59.

¹⁰⁷ CGUE, sentenza del 20 dicembre 2017, causa C 434/16, *Nowak* (ECLI:EU:C:2017:994), paragrafo 52.

¹⁰⁸ Vedere articolo 4(3) GDPR.

¹⁰⁹ Vedere articolo 18(2) GDPR.

¹¹⁰ Vedere l'articolo 18(1)(d).

¹¹¹ Vedere la sezione sul diritto di opposizione, più sopra in queste linee guida.

89. Come sopra indicato, laddove il trattamento sia stato limitato ai sensi dell'articolo 18(1) GDPR, i dati personali non possono, di norma, essere soggetti a operazioni di trattamento che vadano oltre la loro mera conservazione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, i dati personali possono essere trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali o per la tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di rilevante interesse pubblico dell'Unione o di uno Stato membro.¹¹² Tale trattamento potrebbe spesso basarsi sull'articolo 6(1)(f) GDPR come base giuridica (a condizione che i test di necessità e di bilanciamento diano risultati positivi).

IV. APPLICAZIONE CONTESTUALE DELL'ARTICOLO 6(1)(F) GDPR

90. L'articolo 6(1)(f) del GDPR può essere rilevante come base giuridica in un'ampia varietà di contesti. Il presente capitolo di queste linee guida descrive diversi contesti in cui questa base giuridica potrebbe essere invocata, o che presentano caratteristiche specifiche che dovrebbero essere attentamente considerate quando si valuta se fare affidamento sull'articolo 6(1)(f) del GDPR come base giuridica.

1. Trattamento dei dati personali dei minori

91. I minori meritano una protezione specifica per quanto riguarda i loro dati personali, in quanto potrebbero essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle garanzie riguardanti i loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali.¹¹³ L'articolo 6(1)(f) del GDPR, a differenza dell'articolo 7(f) della direttiva 95/46/CE, fa espressamente riferimento alla protezione dei dati personali dei minori.

92. Mentre, in termini generali, la base giuridica nell'articolo 6(1)(f) del GDPR consente un livello proporzionato di interferenza con i diritti degli interessati, il test di bilanciamento dovrebbe essere ricalibrato quando gli interessati sono bambini. Ciò è specificamente sottolineato nell'articolo 6(1)(f) del GDPR, che richiede un attento esercizio di bilanciamento "*in particolare* quando l'interessato è un bambino" (enfasi aggiunta).

93. Per quanto riguarda i minori, questa disposizione deve essere interpretata alla luce dell'articolo 24(2) della Carta, che afferma che "[i]n tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente".¹¹⁴ La formulazione di questa disposizione si basa sull'articolo 3(1) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (di seguito "UNCRC").¹¹⁵ Il parere del WP29 sulla protezione dei dati personali dei minori ai sensi della direttiva 95/46/CE ha anche specificamente rilevato la necessità di prestare particolare attenzione quando l'interessato è un minore.¹¹⁶ In particolare, ha evidenziato che, quando si esegue un esercizio di bilanciamento per valutare se un trattamento possa essere basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR, si deve prestare particolare attenzione in relazione allo status dei minori come interessati, utilizzando il loro interesse superiore come guida.¹¹⁷

¹¹² Vedere articolo 18(2) GDPR.

¹¹³ Vedere *tra l'altro* il Considerando 38 del GDPR.

¹¹⁴ Il concetto di interesse superiore del bambino dovrebbe essere valutato caso per caso, sia in relazione a un singolo bambino o ai bambini in generale. La valutazione dovrebbe includere l'impatto su tutti i diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dai suoi Protocolli opzionali e non solo l'impatto sui diritti alla privacy e alla protezione dei dati.

¹¹⁵ Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri.

¹¹⁶ WP29, Parere 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori (Linee guida generali e caso speciale di scuole), adottata l'11 febbraio 2009.

¹¹⁷ Ivi, pagina 9.

94. Ciò non significa che non si verificherà mai una situazione in cui gli interessi del bambino possano essere tutelati.

superata, significa che gli interessi dei bambini in quanto soggetti interessati dovrebbero avere la massima priorità e molto spesso supereranno gli interessi del titolare del trattamento o di terzi.¹¹⁸

95. L'EDPB ritiene che l'articolo 6(1)(f) del GDPR possa essere invocato come base giuridica da un titolare del trattamento quando gli interessi legittimi perseguiti coincidono con gli interessi del minore. Tuttavia, quando vi è un conflitto tra gli interessi legittimi di un titolare del trattamento (anche per quanto riguarda il trattamento di dati personali per scopi commerciali)¹¹⁹ e gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali di un minore, gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali del minore dovrebbero in generale prevalere. È importante sottolineare, tuttavia, che questa conclusione non impedisce l'uso di altre basi giuridiche, come il consenso, l'esecuzione di un contratto, l'esecuzione di un compito nell'interesse pubblico o l'obbligo legale, ove applicabile. L'EDPB ritiene inoltre che vi siano alcuni tipi di operazioni di trattamento dei dati, come quelle consistenti in attività di profilazione estesa e pubblicità mirata, che - fatte salve alcune limitate eccezioni - generalmente non saranno in linea con l'obbligo di garantire una protezione specifica dei minori.¹²⁰ Secondo il Considerando 38 del GDPR, i minori meritano una protezione specifica per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali perché potrebbero essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle garanzie in questione e dei loro diritti connessi a tale trattamento dei dati personali. Pertanto, tale protezione specifica dovrebbe applicarsi, in particolare, al trattamento dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente o di offerta di servizi rivolti direttamente ai minori.¹²¹ Pertanto, a meno che i titolari del trattamento non possano dimostrare che le attività in questione che si basano sul trattamento dei dati personali dei minori non incidono negativamente sugli interessi dei minori, tali attività non dovrebbero essere intraprese. Vale anche la pena ricordare che le leggi dell'UE diverse dal GDPR, vale a dire il Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA), vietano la pubblicità mirata basata sulla profilazione dei dati personali dei minori.

96. Quando l'articolo 6(1)(f) del GDPR può essere utilizzato come base giuridica per il trattamento dei dati personali dei bambini, il titolare del trattamento deve garantire ed essere in grado di dimostrare che l'interesse superiore dei bambini è stato preso in considerazione, considerazione primaria e che siano adottate misure di salvaguardia adeguate.

¹¹⁸ Vedere Comitato sui diritti dell'infanzia, Osservazione generale n. 14 (2013) sul diritto del bambino a che il suo interesse superiore sia preso in considerazione primaria (art. 3, par. 1), par. 36-40. Vedere inoltre gli articoli 7, 8 e 24(2) della Carta nonché l'articolo 16 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

¹¹⁹ Per finalità commerciali si intende qualsiasi finalità correlata alle "pratiche commerciali", come definite nell'articolo 2(d) della direttiva sulle pratiche commerciali sleali 2005/29/CE: "qualsiasi atto, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, compresi la pubblicità e il marketing, da parte di un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori".

¹²⁰ Le linee guida dell'EDPB sul targeting degli utenti dei social media rilevano, ad esempio, che "[i]l potenziale impatto negativo del targeting può essere notevolmente maggiore laddove sono coinvolte categorie vulnerabili di individui, come i bambini. Il targeting può influenzare la formazione delle preferenze e degli interessi personali dei bambini, incidendo in ultima analisi sulla loro autonomia e sul loro diritto allo sviluppo". Vedere EDPB, Linee guida 8/2020 sul targeting degli utenti dei social media, versione 2.0, adottate il 13 aprile 2021, paragrafo 16. Nello stesso filone, le linee guida del WP29 sul processo decisionale individuale automatizzato e sulla profilazione rilevano che "[p]erché i bambini rappresentano un gruppo più vulnerabile della società, le organizzazioni dovrebbero, in generale, astenersi dal profilarli a fini di marketing. I bambini possono essere particolarmente vulnerabili nell'ambiente online e più facilmente influenzabili dalla pubblicità comportamentale. Ad esempio, nei giochi online, la profilazione può essere utilizzata per indirizzare i giocatori che l'algoritmo ritiene siano più propensi a spendere soldi per il gioco, oltre a fornire annunci pubblicitari più personalizzati. L'età e la maturità del bambino possono influenzare la sua capacità di comprendere la motivazione alla base di questo tipo di marketing o le conseguenze". Vedere WP29, Linee guida sul processo decisionale individuale automatizzato e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 (wp251rev.01), adottate il 3 ottobre 2017, come da ultima revisione e adottate il 6 febbraio 2018, pagina 29. Vedere anche Comitato sui diritti dell'infanzia, Osservazione generale n. 25 (2021) sui diritti dei bambini in relazione all'ambiente digitale, paragrafo 42 (che afferma che "gli Stati parti dovrebbero vietare per legge la profilazione o la profilazione di bambini di qualsiasi età per scopi commerciali").

¹²¹ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 111.

97. Inoltre, è importante notare che un bambino è ogni essere umano al di sotto della maggiore età. Tuttavia, ciò non significa che tutti i bambini debbano essere trattati allo stesso modo senza tenere in debita considerazione la loro età. Quando si prendono in considerazione i migliori interessi di un bambino e le sue ragionevoli aspettative nel contesto della valutazione del potenziale affidamento all'articolo 6(1)(f) del GDPR come base giuridica, il titolare del trattamento dovrebbe tenere presente che questa valutazione varierà probabilmente notevolmente per quanto riguarda, ad esempio, diverse fasce d'età con diversi livelli di comprensione o bambini con disabilità.

2. Trattamento da parte delle autorità pubbliche

98. L'articolo 6(1), secondo trattino, del GDPR stabilisce che la base giuridica di cui all'articolo 6(1)(f) non si applica al trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. Il considerando 47 del GDPR chiarisce la ragione: "spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte delle autorità pubbliche". Tale disposizione si riferisce infatti al fatto che, di norma generale, il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche rientra nell'ambito dei loro compiti e missioni previsti dal diritto dell'UE o degli Stati membri.
99. Tuttavia, tali disposizioni non impediscono di fare affidamento, in casi eccezionali e limitati, sull'articolo 6(1)(f) del GDPR quando il trattamento non è collegato o non è correlato all'esecuzione dei loro compiti specifici o all'esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche, ma riguarda, ove consentito dall'ordinamento giuridico nazionale, altre attività svolte legalmente. Il ricorso all'articolo 6(1)(f) del GDPR in tali casi eccezionali dovrebbe essere documentato internamente. In nessun caso, le autorità pubbliche possono fare affidamento sull'articolo 6(1)(f) per attività di trattamento che rientrano nell'ambito dell'esecuzione dei loro compiti.

3. Trattamento ai fini della prevenzione delle frodi

100. Secondo il Considerando 47 GDPR, il trattamento dei dati nel campo della prevenzione delle frodi può trovare la sua base giuridica nell'articolo 6(1)(f) GDPR. Questo Considerando chiarisce che il trattamento dei dati personali strettamente necessario ai fini della prevenzione delle frodi può costituire un legittimo interesse del titolare del trattamento. Ciò non significa, tuttavia, che sia automaticamente possibile fare affidamento sull'articolo 6(1)(f) GDPR come base giuridica per impegnarsi in qualsiasi trattamento di dati personali ai fini della prevenzione delle frodi, poiché per fare affidamento legittimamente sull'articolo 6(1)(f) GDPR il trattamento previsto deve essere basato su un interesse legittimo e soddisfare sia i test di necessità che quelli di bilanciamento.
101. In effetti, i requisiti per l'elaborazione dei dati ai fini della prevenzione delle frodi sono rigorosi nei confronti dell'effetto sullo sfondo dell'impatto che tale trattamento può avere sugli interessati.
102. Il considerando 47 non contiene una definizione di "prevenzione delle frodi". Tuttavia, l'elemento centrale di qualsiasi frode è l'atto o l'omissione ingannevole intenzionale da parte di una o più persone al fine di ottenere un vantaggio o un beneficio a cui la persona (o le persone) non ha (o non hanno) diritto, o di ottenerlo in modo illecito (ad esempio frode finanziaria, offerta di beni contraffatti, ecc.). La prevenzione delle frodi include quindi tutte le misure volte a prevenire comportamenti fraudolenti. Anche l'individuazione delle frodi può, in linea di principio, essere considerata coperta, poiché da un lato vi è in genere un rischio di ripetizione e, dall'altro, questo è l'unico modo per effettuare l'analisi necessaria delle debolezze al fine di prevenire ulteriori frodi. Tuttavia, deve essere valutato caso per caso se una misura implementata per individuare le frodi possa essere considerata adatta anche per la prevenzione delle frodi.
103. Un fornitore di servizi può avere un legittimo interesse commerciale nel garantire che i suoi clienti non abusino del servizio (o non siano in grado di ottenere servizi senza pagamento), mentre allo stesso tempo, il

i clienti della società, così come altre terze parti, potrebbero avere anche un legittimo interesse a garantire che le attività fraudolente vengano scoraggiate e rilevate quando si verificano.¹²²

104. Tuttavia, il trattamento dei dati personali per il legittimo interesse di prevenzione delle frodi non si applica senza condizioni e limitazioni, in particolare perché questo tipo di trattamento può avere un impatto significativo sugli interessati. Ad esempio, il Considerando 47 chiarisce che il trattamento dei dati personali deve essere "strettamente necessario ai fini della prevenzione delle frodi", il che deve essere esaminato congiuntamente al principio di "minimizzazione dei dati" sancito dall'articolo 5(1)(c) del GDPR.¹²³ Allo stesso tempo, il principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5(1)(e) del GDPR dovrebbe essere preso in considerazione quando si decidono le politiche di conservazione dei dati che si applicano ai dati trattati per scopi di rilevamento o prevenzione delle frodi.
105. Nel contesto dell'esercizio di bilanciamento da svolgere, l'interesse di un titolare del trattamento a segnalare comportamenti fraudolenti alle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge¹²⁴ potrebbe eventualmente prevalere sugli interessi, sui diritti e sulle libertà degli interessati solo se il titolare del trattamento elabora dati accurati e dimostrabilmente pertinenti per valutare se un interessato è a rischio di diventare vittima di frode o è (in)affidabile. Ad esempio, il titolare del trattamento potrebbe avere un legittimo interesse prevalente nel verificare la veridicità di una specifica certificazione professionale menzionata in un CV fornito nel contesto di una domanda di lavoro, quando costituisce un criterio essenziale per il buon esito della posizione professionale. I titolari del trattamento dovrebbero essere specifici sul tipo di frode che stanno cercando di prevenire e sui dati che devono realmente elaborare per prevenire quel tipo di frode. La frode che il titolare del trattamento sta cercando di prevenire dovrebbe essere di sostanziale importanza, altrimenti, il bilanciamento degli interessi molto probabilmente si rivelerà a favore dell'interessato e il titolare del trattamento non potrà fare affidamento sull'articolo 6(1)(f) del GDPR a tale riguardo.
106. L'EDPB ricorda che qualsiasi trattamento di dati personali deve rispettare i principi stabiliti nell'articolo 5(1) del GDPR e che qualsiasi mancato rispetto di tali principi ha come conseguenza che il rispettivo trattamento potrebbe non aver luogo. Il principio di limitazione delle finalità stabilito nell'articolo 5(1)(b) del GDPR richiede che i dati siano raccolti solo per finalità specifiche, esplicite e legittime. Va pertanto osservato che un riferimento generico alla finalità di "combattere le frodi" per definire l'interesse legittimo, ad esempio nell'informativa sulla privacy, non è sufficiente per soddisfare gli obblighi di trasparenza e documentazione previsti dal GDPR.
107. I titolari del trattamento dovrebbero inoltre considerare che, nella misura in cui determinate operazioni di trattamento dei dati nel contesto dell'individuazione e della prevenzione delle frodi siano specificamente richieste dalla legge applicabile, la base giuridica appropriata per tale trattamento sarebbe l'articolo 6(1)(c) del GDPR in relazione alla legislazione applicabile.
108. In alcuni casi, i dati inizialmente raccolti per altri scopi possono incidentalmente indicare che si sta verificando una frode e pertanto essere ulteriormente elaborati dai titolari del trattamento ai fini della prevenzione delle frodi. L'EDPB osserva che in tali situazioni, i titolari del trattamento devono rispettare i requisiti del GDPR per l'ulteriore elaborazione.

125

4. Elaborazione per finalità di marketing diretto

4.1. La nozione di marketing diretto

¹²² WP29, Parere 06/2014 sulla nozione di interessi legittimi del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE (WP 217, adottata il 9 aprile 2014), pag. 35.

¹²³ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 109.

¹²⁴ Vedere inoltre la sezione 7.1 sulla "trasmissione alle autorità competenti" più avanti in queste linee guida.

¹²⁵ Per maggiori dettagli, vedere il paragrafo 26 delle presenti linee guida.

109. Secondo il Considerando 47 del GDPR, il trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto può essere considerato effettuato per un legittimo interesse. Il marketing diretto non è definito nel GDPR. Tuttavia, la giurisprudenza della CGUE suggerisce che la pubblicità personalizzata potrebbe essere considerata una forma di marketing diretto.¹²⁶ Inoltre, la CGUE ha interpretato la nozione di comunicazione a fini di marketing diretto ai sensi della direttiva ePrivacy¹²⁷, che è strettamente collegata al GDPR¹²⁸ e disciplina l'invio di comunicazioni di marketing diretto. ¹²⁹ In particolare, la CGUE ha ritenuto che per valutare se una comunicazione sia effettuata a fini di marketing diretto, occorre accertare se tale comunicazione persegua uno scopo commerciale e sia rivolta direttamente e individualmente a un consumatore.¹³⁰ A tale riguardo, la CGUE ha ritenuto che sia irrilevante se la pubblicità in questione sia rivolta a un destinatario predeterminato e individualmente identificato o sia inviata in massa e in modo casuale a più destinatari.¹³¹ Ciò che conta è che vi sia una comunicazione a fini commerciali, che raggiunga, direttamente e individualmente, un consumatore.¹³² A tale riguardo, occorre rilevare che la Corte ha ritenuto, ad esempio, che, sulla base di tali criteri, la pubblicità consistente nell'esposizione di banner pubblicitari, camuffati da e-mail, nelle caselle di posta elettronica private degli utenti di un servizio di posta elettronica – finanziato dalla pubblicità e fornito gratuitamente agli utenti – costituisce una forma di marketing diretto (anche se tale pubblicità non comporta l'invio di un'e-mail a un consumatore specifico).¹³³ Questa interpretazione della nozione di finalità di marketing diretto può, in linea di principio, essere utilizzata per analogia per comprenderne la significato anche all'interno del GDPR. Ciò perché l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'UE richiede che si tenga conto non solo della sua formulazione e degli obiettivi che persegue, ma anche del suo contesto e delle disposizioni del diritto dell'UE nel loro complesso. ¹³⁴
110. Il fatto che il Considerando 47 del GDPR stabilisca che il trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto può essere effettuato per soddisfare un legittimo interesse non significa che il marketing diretto costituisca sempre un legittimo interesse e che sia automaticamente possibile fare affidamento sull'articolo 6(1)(f) del GDPR per intraprendere tutti i tipi di attività di marketing diretto.
111. Per alcuni casi di marketing diretto, potrebbe essere richiesta una base giuridica diversa, come il consenso, pertanto escludendo l'uso dell'interesse legittimo come base giuridica in questo contesto, come spiegato di seguito.
112. Inoltre, occorre tenere presente che, come sopra delineato, l'affidamento all'interesse legittimo richiede che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire, in primo luogo, il perseguimento di un interesse legittimo da parte del titolare del trattamento o di una terza parte; in secondo luogo, la necessità di trattare i dati personali ai fini degli interessi legittimi perseguiti; e in terzo luogo, che gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali della persona interessata dal trattamento in questione non abbiano la precedenza sull'interesse legittimo del titolare del trattamento o di una terza parte (vedere inoltre il Capitolo II sopra riportato nelle presenti linee guida). ¹³⁵ Ne consegue che il trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto non può essere basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR se tali finalità

¹²⁶ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 115.

¹²⁷ CGUE, sentenza del 25 novembre 2021, Causa C-102/20, *StWL Städtische Werke Lauf ad Pegnitz* (ECLI:EU:C:2021:954), parr. 47-50.

¹²⁸ La direttiva ePrivacy mira a tradurre i principi stabiliti nel quadro giuridico sulla protezione dei dati in norme specifiche per il settore delle telecomunicazioni (vedere Considerando 4 Direttiva ePrivacy). Vedere inoltre EDPB, Parere 5/2019 sull'interazione tra la direttiva ePrivacy e il GDPR, in particolare per quanto riguarda la competenza, i compiti e i poteri delle autorità di protezione dei dati, adottato il 12 marzo 2019.

¹²⁹ Vedere l'articolo 13 della direttiva ePrivacy.

¹³⁰ CGUE, sentenza del 25 novembre 2021, causa C-102/20, *StWL Städtische Werke Lauf ad Pegnitz* (ECLI:EU:C:2021:954), par. 47.

¹³¹ Ivi, paragrafo 50.

¹³² Ivi.

¹³³ Ivi, paragrafi 19-22 e 47-51.

¹³⁴ CGUE, sentenza del 10 dicembre 2018, causa C-621/18, *Wightman e altri* (ECLI:EU:C:2018:999), paragrafo 47. Per un esempio di come un termine in un atto giuridico dell'UE può essere interpretato esaminando il modo in cui lo stesso termine è utilizzato in altri atti dell'UE, vedere le conclusioni dell'avvocato generale Tanchev nella causa C-617/15, *Hummel Holding* (ECLI:EU:C:2017:13), paragrafi 30 e seguenti.

¹³⁵ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 106; CGUE, sentenza del 29 luglio 2019, causa C-40/17, *Fashion ID* (ECLI:EU:C:2019:629), punto 95.

criteri non sono soddisfatti. Ad esempio, l'articolo 6(1)(f) del GDPR non può essere invocato se il marketing diretto in questione è illecito o se gli interessi degli interessati prevalgono su quelli del titolare del trattamento in considerazione del fatto che, ad esempio, non possono ragionevolmente aspettarsi che i loro dati siano utilizzati per scopi di marketing diretto.¹³⁶

4.2. Conformità a specifici requisiti legali che precludono il ricorso all'articolo 6(1)(f)

113. Prima di procedere al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto, i titolari del trattamento dovrebbero prendere in considerazione la legislazione europea e nazionale specifica che potrebbe richiedere il consenso per determinate operazioni nel contesto del marketing diretto o vietare alcuni tipi di marketing diretto.
114. In modo più significativo, ai sensi della direttiva ePrivacy, l'invio di comunicazioni indesiderate a fini di marketing diretto tramite e-mail, SMS, MMS e altri tipi di applicazioni simili può avvenire solo con il previo consenso del singolo destinatario.
137 A questo proposito occorre rilevare che il consenso da ottenere deve soddisfare i requisiti stabiliti nell'articolo 4(11) del GDPR.¹³⁸ Pertanto, in questo contesto, il trattamento per finalità di marketing diretto non può essere basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR.
115. Va notato che l'articolo 5(3) della direttiva ePrivacy richiede anche il consenso per l'uso di tecniche di tracciamento, come la memorizzazione di cookie o l'accesso a informazioni nell'apparecchiatura terminale dell'utente.¹³⁹ Pertanto, quando queste tecniche vengono utilizzate nel contesto di attività di marketing diretto, tali requisiti di consenso ai sensi dell'articolo 5(3) della direttiva ePrivacy devono essere rispettati. Qualsiasi operazione di trattamento di dati personali successiva alle suddette operazioni di trattamento, incluso il trattamento di dati personali ottenuti accedendo a informazioni nell'apparecchiatura terminale, deve avere una base giuridica ai sensi dell'articolo 6(1) GDPR per essere lecito. Pertanto, il consenso costituirà probabilmente la base giuridica appropriata sia per l'archiviazione e l'accesso alle informazioni già archiviate sul dispositivo dell'utente, sia per il successivo trattamento dei dati personali,¹⁴⁰ escludendo quindi normalmente il ricorso all'articolo 6(1)(f) in questo contesto.
116. Tuttavia, la direttiva ePrivacy prevede eccezioni ai requisiti di consenso che impone. Ad esempio, un'eccezione al requisito del consenso è consentita ai sensi dell'articolo 13(2) della direttiva ePrivacy quando i dettagli di contatto elettronici sono ottenuti legalmente, ovvero sono ottenuti in conformità al GDPR, dai propri clienti nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio. In questo caso, l'entità che ha ottenuto questi dettagli di contatto elettronici dai propri clienti può utilizzarli per il marketing diretto di propri prodotti o servizi simili, purché i clienti possano opporsi in modo chiaro e distinto a tale utilizzo, in modo semplice e gratuito, e siano stati informati di conseguenza quando i dettagli di contatto sono stati inizialmente raccolti e in occasione di ciascun messaggio nel caso in cui il cliente non abbia rifiutato tale utilizzo.
117. Occorre tenere presente che si verifica un'interazione tra il GDPR e la direttiva ePrivacy quando il trattamento dei dati personali rientra nell'ambito di applicazione materiale di entrambe queste normative.¹⁴¹ Ad esempio, il marketing diretto tramite mezzi di comunicazione elettronici ma che non comporta il trattamento di dati personali (ad esempio, il marketing diretto indirizzato a persone giuridiche) è disciplinato solo dalla direttiva ePrivacy.

¹³⁶ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 117.

¹³⁷ Vedere l'articolo 13(1) e i considerando 40 e 67 della direttiva ePrivacy. Va notato che la CGUE ha ritenuto che l'elenco dei mezzi di comunicazione di cui al considerando 40 e all'articolo 13(1) di tale direttiva non è esaustivo. Vedere CGUE, sentenza del 25 novembre 2021, causa C-102/20, *StWL Städtische Werke Lauf ad Pegnitz* (ECLI:EU:C:2021:954), paragrafi 38-39.

¹³⁸ Vedere l'articolo 2(f) della direttiva ePrivacy e l'articolo 94(2) del GDPR.

¹³⁹ Vedere inoltre EDPB, Linee guida 2/2023 sull'ambito tecnico dell'art. 5(3) della direttiva ePrivacy, adottate il 7 ottobre 2024.

¹⁴⁰ Vedere EDPB, Linee guida 01/2020 sul trattamento dei dati personali nel contesto di veicoli connessi e applicazioni relative alla mobilità, versione 2.0, adottate il 9 marzo 2021, paragrafo 15. Vedere inoltre EDPB, Linee guida 8/2020 sul targeting degli utenti dei social media, versione 2.0, adottate il 13 aprile 2021, paragrafi 71-78 e 83-88.

¹⁴¹ EDPB, Parere 5/2019 sull'interazione tra la direttiva ePrivacy e il GDPR, in particolare per quanto riguarda la competenza, compiti e poteri delle autorità di protezione dei dati, adottato il 12 marzo 2019, paragrafo 21.

Direttiva.¹⁴² Tuttavia, quando è in gioco il trattamento di dati personali, la direttiva ePrivacy deve essere considerata come *lex specialis* nella misura in cui disciplina tale trattamento.¹⁴³ Al contrario, le comunicazioni a fini di marketing diretto che non sono fornite tramite mezzi di comunicazione elettronici (ad esempio, una lettera) non sono coperte dall'ambito materiale della direttiva ePrivacy e pertanto non richiederebbero il consenso ai sensi di tale direttiva. In ogni caso, i titolari del trattamento dovrebbero anche valutare l'ambito di applicazione delle norme nazionali che attuano la direttiva ePrivacy a livello di Stato membro, che possono occasionalmente imporre requisiti di consenso che vanno oltre quelli stabiliti in tale direttiva (ad esempio, per quanto riguarda il marketing diretto verso i professionisti).

4.3. Valutazione caso per caso da effettuare quando non è escluso il ricorso all'articolo 6(1)(f) per legge

118. Quando il ricorso all'articolo 6(1)(f) del GDPR non è precluso dalla legge, i titolari del trattamento dovrebbero valutare caso per caso se il trattamento previsto soddisfa le tre condizioni cumulative stabilite nell'articolo 6(1)(f) GDPR – in linea con la metodologia descritta sopra – prima di iniziare a elaborare dati personali sulla base di tale base giuridica per scopi di marketing diretto. I titolari del trattamento dovrebbero pertanto garantire che il test di bilanciamento sia soddisfatto e considerare l'adozione di misure di salvaguardia e mitigazione appropriate.
119. Nel valutare se il trattamento previsto possa essere basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR, è essenziale che i titolari del trattamento accertino se l'interesse di marketing perseguito non possa essere ragionevolmente raggiunto in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno restrittivi delle libertà e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta, e si assicurino di rispettare il principio di "minimizzazione dei dati" sancito dall'articolo 5(1)(c) del GDPR.¹⁴⁴ Inoltre, per garantire che il test di bilanciamento sia soddisfatto, i titolari del trattamento potrebbero dover implementare misure di salvaguardia e di mitigazione appropriate, come l'utilizzo di tecnologie di miglioramento della privacy. Devono essere presi in considerazione anche la portata del trattamento in questione, nonché il suo impatto sull'interessato (in particolare sui suoi diritti e sulle sue libertà).¹⁴⁵
120. Alcune pratiche di marketing possono essere considerate invasive dal punto di vista dell'interessato, in particolare se si basano su un'elaborazione estesa di dati potenzialmente illimitati.¹⁴⁶ A questo proposito, va notato che il livello di intrusività delle pratiche di marketing previste può essere un fattore particolarmente rilevante da tenere in considerazione quando si esegue il test di bilanciamento ai sensi dell'articolo 6(1)(f) del GDPR. Ad esempio, il test di bilanciamento difficilmente produrrebbe risultati positivi per le pratiche di profilazione e tracciamento intrusive a fini di marketing, ad esempio quelle che comportano il tracciamento di individui su più siti web, posizioni, dispositivi o servizi.¹⁴⁷ Al contrario, potrebbe essere più facile per i titolari giustificare l'affidamento all'articolo 6(1)(f) del GDPR rispetto ad attività di marketing meno invasive, ad esempio nel contesto di una campagna pubblicitaria consistente nell'invio della stessa comunicazione commerciale (ad esempio, un catalogo di prodotti) a tutti i clienti esistenti che hanno già acquistato prodotti simili a quelli pubblicizzati.

¹⁴² Ivi, paragrafo 22.

¹⁴³ Va notato che l'art. 13 della direttiva ePrivacy disciplina solo l'invio di messaggi pubblicitari diretti indesiderati, ma non altri trattamenti, come ad esempio la raccolta di dati personali allo scopo di inviare messaggi pubblicitari diretti. Tuttavia, se l'invio di messaggi pubblicitari diretti non è consentito ai sensi della legge nazionale che attua l'art. 13 della direttiva ePrivacy, non vi sarebbe alcun interesse legittimo che il titolare del trattamento potrebbe invocare per giustificare la raccolta di dati personali per l'invio di tali messaggi.

¹⁴⁴ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 121.

¹⁴⁵ Ivi, paragrafi 112 e 116.

¹⁴⁶ Ivi, paragrafo 118.

¹⁴⁷ Vedere WP29, Linee guida sulle decisioni individuali automatizzate e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679, pagina 15.

121. Come menzionato sopra in queste linee guida, le ragionevoli aspettative dell'interessato dovrebbero essere prese in considerazione anche quando si esegue il test di bilanciamento.¹⁴⁸ I fattori rilevanti che il titolare del trattamento deve considerare in relazione al marketing diretto includono elementi quali se la persona che riceve il marketing diretto è un cliente esistente, la natura dei prodotti e dei servizi che il titolare del trattamento desidera commercializzare e se è probabile che l'interessato si aspetti di ricevere marketing diretto su tali prodotti e servizi.¹⁴⁹

4.4 Diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto

122. Laddove i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha uno specifico diritto di opporsi a tale trattamento ai sensi dell'articolo 21(2) del GDPR.¹⁵⁰ Contrariamente al più generale diritto di opposizione di cui godono gli interessati ai sensi dell'articolo 21(1) del GDPR (vedere paragrafi 71 e seguenti sopra), il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto ai sensi dell'articolo 21(2) del GDPR è incondizionato e indipendente dalla base giuridica invocata dal titolare del trattamento. Non vi è alcun obbligo per l'interessato di fornire alcuna motivazione quando si oppone, poiché lo scopo dell'opposizione è irrilevante e non vi è alcuna necessità di alcun "bilanciamento degli interessi" per valutare se l'opposizione debba essere accolta.¹⁵¹ È sufficiente che l'interessato sollevi un'obiezione affinché l'obiezione abbia successo. Pertanto, quando i dati personali vengono trattati per finalità di marcatura diretta, il titolare del trattamento dovrebbe sempre ottemperare alle obiezioni che riceve, senza avere la possibilità di continuare il trattamento per tali finalità dimostrando che vi sono motivi legittimi cogenti e prevalenti che lo giustificano. Inoltre, conformemente all'articolo 12(2) del GDPR, il titolare del trattamento dovrebbe agevolare l'esercizio del diritto di opposizione al marketing diretto consentendo all'interessato di opporsi in qualsiasi momento in modo semplice e gratuito.

5. Trattamento per finalità amministrative interne ad un gruppo imprenditoriale

123. Secondo il Considerando 48 del GDPR, i titolari del trattamento che fanno parte di un gruppo di imprese possono avere un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del gruppo di imprese per scopi amministrativi interni, incluso il trattamento dei dati personali dei clienti o dei dipendenti.¹⁵² Pertanto, questo tipo di trattamento può trovare la sua base giuridica nell'articolo 6(1)(f) del GDPR, a condizione che i test di necessità e di bilanciamento siano stati adeguatamente eseguiti e abbiano prodotto risultati positivi. In altre parole, la trasmissione di dati personali all'interno di un gruppo può non trovare necessariamente sempre la sua giustificazione nell'articolo 6(1)(f), ma il Considerando 48 può essere preso in considerazione, in particolare nel contesto del primo passaggio della valutazione in tre fasi dell'articolo 6(1)(f) (vedere paragrafi 14 e seguenti sopra). Va inoltre notato che se le entità che desiderano trasmettere dati personali all'interno del gruppo si qualificano come titolari del trattamento dovrebbe essere valutato caso per caso, poiché non tutte le imprese di un gruppo si qualificherebbero necessariamente come titolari del trattamento.¹⁵³
124. Inoltre, occorre tenere presente che quando si verifica tale trattamento, e in particolare quando riguarda i dati personali dei dipendenti, i titolari del trattamento dovrebbero tenere in debita considerazione le norme specifiche relative al trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo che gli Stati membri hanno previsto in

¹⁴⁸ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), par. 117; CGUE, sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-621/22, *Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond* (ECLI:EU:C:2024:857), par. 55.

¹⁴⁹ Vedere Considerando 47 GDPR.

¹⁵⁰ Vedere anche Considerando 70 GDPR.

¹⁵¹ WP29, Linee guida sulle decisioni individuali automatizzate e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 (WP251rev.01), pag. 19.

¹⁵² L'articolo 4(19) del GDPR definisce "gruppo di imprese" come "un'impresa controllante e le sue imprese controllate".

¹⁵³ Vedere inoltre EDPB, Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e responsabile del trattamento nel GDPR, versione 1.0, adottate il 2 settembre 2020.

conformemente all'articolo 88 del GDPR,¹⁵⁴ in particolare poiché possono includere misure idonee e specifiche per salvaguardare la dignità umana, i legittimi interessi e i diritti fondamentali dell'interessato, con particolare riguardo al trasferimento di dati personali all'interno di un gruppo imprenditoriale.¹⁵⁵ Tali norme nazionali possono anche avere un impatto sulla base giuridica su cui è possibile fare affidamento per trasmettere dati personali all'interno di un gruppo imprenditoriale, poiché le norme possono prevedere obblighi giuridici o accordi contrattuali specifici, consentendo così di fare affidamento sull'articolo 6(1)(c) o (b) del GDPR.

125. Va notato che, indipendentemente dalla base giuridica per la trasmissione di dati personali all'interno del gruppo, i datori di lavoro dovrebbero sempre garantire di adempiere al loro obbligo di fornire ai dipendenti le informazioni richieste sulle attività di trattamento che interessano i loro dati personali in conformità con gli articoli 12, 13 e 14 del GDPR. Pertanto, ai dipendenti dovrebbero essere fornite informazioni adeguate sulla trasmissione dei loro dati personali all'interno del gruppo, anche sulla base giuridica per tale trattamento, come richiesto dagli articoli 13(1)(c) e 14(1)(c) del GDPR.

Esempio 7:

Per migliorare i servizi all'interno del loro gruppo aziendale, la sede centrale di tale gruppo decide di effettuare statistiche su quanto tempo i clienti delle loro filiali sono stati effettivamente clienti, se hanno sollevato reclami su una filiale durante questo periodo, ecc. Ciò consente al gruppo di valutare se è necessario apportare modifiche organizzative per fidelizzare meglio i clienti in futuro. Per poterlo fare, alcune informazioni sui clienti vengono condivise dalle filiali con la sede centrale del gruppo. Poiché questo trattamento da parte della sede centrale dell'azienda non è direttamente collegato al rapporto contrattuale con i clienti, tale trattamento di dati personali può essere basato, a seconda delle circostanze concrete e soggetto al rispetto di altre disposizioni del GDPR, sull'articolo 6(1)(f) del GDPR.

6. Elaborazione ai fini della garanzia della sicurezza delle reti e delle informazioni

126. Le misure volte a garantire un livello appropriato di sicurezza delle reti e delle informazioni possono comportare il trattamento di dati personali.

Tali attività di trattamento possono, in linea di principio, essere basate sull'articolo 6(1)(f) del GDPR, a condizione che siano rispettate le sue condizioni (inclusi i test di necessità e di bilanciamento). Ciò è stato riconosciuto – sebbene indirettamente – dalla CGUE in *Breyer*,¹⁵⁶ nonché nel Considerando 49 del GDPR e nel Considerando 121 della Direttiva (UE) 2022/2555.¹⁵⁷

127. Nel valutare se sia possibile fare affidamento sull'articolo 6(1)(f) del GDPR, si dovrebbe tenere presente che:

γ La raccolta e l'analisi dei dati personali ai fini di garantire un elevato livello di sicurezza delle reti e delle informazioni devono soddisfare sia i test di necessità che quelli di bilanciamento. Ciò implica che l'obiettivo di

¹⁵⁴ Per una panoramica delle norme adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 88 del GDPR, vedere le notifiche degli Stati membri dell'UE alla Commissione europea ai sensi del GDPR, disponibili all'indirizzo: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu/eu-member-states-notifications-european-commission-under-gdpr_en.

¹⁵⁵ Vedere articolo 88(2) GDPR.

¹⁵⁶ Vedere CGUE, sentenza del 19 ottobre 2016, causa C-582/14, *Patrick Breyer contro Bundesrepublik Deutschland* (ECLI:EU:C:2016:779). La controversia di fondo riguardava l'elaborazione di indirizzi IP (dinamici) per garantire l'operatività generale dei media online e la CGUE ha ritenuto che l'articolo 7(f) della direttiva 95/46/CE, incluso il suo test di bilanciamento, dovesse essere applicabile a tale elaborazione.

¹⁵⁷ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e abroga la direttiva (UE) 2016/1148.

la sicurezza non può giustificare un'elaborazione eccessiva di dati personali. A questo proposito, il WP29 ha sottolineato in precedenti pareri i rischi insiti in alcune soluzioni di sicurezza (tra cui firewall, antivirus e antispam), in quanto possono portare all'implementazione su larga scala di ispezioni approfondite dei pacchetti e di altri tipi di analisi intrusive del contenuto delle comunicazioni e dei metadati, che possono avere un impatto significativo sull'esito del test di bilanciamento.¹⁵⁸

ÿ Nel caso *Meta c. Bundeskartellamt*,¹⁵⁹ la CGUE ha ritenuto che si debba accertare se e in quale misura il trattamento dei dati personali raccolti da fonti esterne a un social network sia effettivamente necessario per garantire che la sicurezza interna di tale rete non sia compromessa. Si dovrebbe inoltre verificare se l'interesse legittimo perseguito non possa ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno restrittivi delle libertà e dei diritti fondamentali degli interessati e se sia stato rispettato il principio di minimizzazione dei dati sancito dall'articolo 5(1)(c) del GDPR.

ÿ La sicurezza delle informazioni copre anche i rischi operativi diversi dalla protezione dei dati personali e che pertanto non sono coperti dal GDPR, ad esempio la protezione dei segreti commerciali e aziendali che è obbligatoria per altre norme settoriali.

128. Come già riconosciuto dal WP29,¹⁶⁰ altre basi giuridiche quali il rispetto di un obbligo legale (ai sensi dell'articolo 6(1)(c) GDPR) o l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (ai sensi dell'articolo 6(1)(e) GDPR) possono essere invocate anche in un contesto di sicurezza delle informazioni, ove siano soddisfatte le relative condizioni.

7. Trasmissione dei dati personali alle autorità competenti

7.1. Segnalazione alle autorità competenti di possibili atti criminali o minacce alla sicurezza pubblica

129. Secondo il Considerando 50 GDPR, "indicare possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e trasmettere i dati personali pertinenti in singoli casi o in più casi relativi agli stessi reati o minacce alla sicurezza pubblica a un'autorità competente dovrebbe essere considerato un legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento". Il riferimento a "singoli casi" e "stessi reati o minacce" suggerisce che la raccolta generalizzata e preventiva di dati personali da parte di operatori commerciali privati per segnalare sistematicamente possibili reati o minacce alle autorità di contrasto non è ciò che è previsto dal Considerando 50 come un legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento. In ogni caso, tale trasmissione dovrebbe essere vietata se il trattamento è incompatibile con obblighi legali, professionali o altri obblighi vincolanti di segretezza del titolare del trattamento.

130. Secondo il CEPD, poiché il considerando 50 fa riferimento al principio di limitazione delle finalità delineato nell'articolo 6(4) GDPR, lo scopo di questa dichiarazione non è solo quello di spiegare che il trattamento descritto in tale Considerando dovrebbe essere considerato come il perseguimento di un legittimo interesse. Il suo scopo è anche quello di chiarire che, se i dati personali sono stati originariamente raccolti legalmente per scopi diversi e il titolare del trattamento desidera elaborarli per nuovi scopi (ad esempio, la condivisione di informazioni con le autorità di contrasto), questo ulteriore trattamento può spesso essere considerato compatibile con lo scopo originale.

131. Occorre tuttavia rilevare che nella sentenza *Meta c. Bundeskartellamt* la CGUE ha ritenuto che, in linea di principio, la raccolta e la condivisione di dati personali con le autorità di contrasto al fine di prevenire, individuare e perseguire reati

¹⁵⁸ Vedere il parere WP29 06/2014 sulla nozione di interessi legittimi del titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE (844/14/EN- WP217), sezione III.3.4., pagina 39.

¹⁵⁹ CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta c. Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), paragrafi 119 e seguenti.

¹⁶⁰ Vedere WP29, Parere 06/2014 sulla nozione di interessi legittimi del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE, del 9 aprile 2014, sezione III.2.3. e sezione III.2.5.

reati penali non è un obiettivo che può costituire un legittimo interesse perseguito da un operatore commerciale privato la cui attività è essenzialmente di natura economica e commerciale. Pertanto, tale operatore non sarebbe generalmente in grado di fare affidamento su tale legittimo interesse, che non è correlato alla sua attività economica e commerciale, per elaborare dati personali a tale scopo sulla base dell'articolo 6(1)(f)

GDPR. Al contrario, un operatore commerciale privato può condividere informazioni con le autorità di contrasto sulla base dell'articolo 6(1)(c) GDPR, a condizione che tale trattamento sia necessario per ottemperare a uno specifico obbligo legale a cui tale operatore è soggetto.¹⁶¹

132. Tuttavia, se il titolare del trattamento non raccoglie e conserva dati personali in modo preventivo e sistematico specificamente per poter fornire tali dati alle autorità di contrasto,¹⁶² ma desidera piuttosto segnalare alle autorità di contrasto possibili atti criminali o minacce di cui potrebbe occasionalmente venire a conoscenza, può prendere in considerazione l'utilizzo dell'articolo 6(1)(f) del GDPR per condividere informazioni con le autorità di contrasto, anche alla luce del Considerando 50 del GDPR.

Esempio 8:

Un titolare del trattamento è vittima di un attacco informatico che comporta una violazione dei dati personali che può comportare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati i cui dati sono stati divulgati. In conformità con l'articolo 33 del GDPR, il titolare del trattamento notifica senza indebito ritardo la violazione dei dati personali all'autorità di controllo, compresi alcuni dati personali necessari per determinare il livello e le probabili conseguenze della violazione dei dati personali. Così facendo, il titolare del trattamento sta elaborando i dati per ottemperare a un obbligo legale a cui è soggetto, sulla base dell'articolo 6(1)(c) del GDPR. Tuttavia, il titolare del trattamento attaccato è anche in possesso di altri dati personali in relazione all'attacco informatico e ai suoi autori, come indirizzi IP e identificatori online. Il titolare del trattamento potrebbe voler condividere questi dati con l'autorità di contrasto competente in materia di criminalità informatica e con l'autorità competente responsabile della sicurezza informatica,¹⁶³ laddove tale notifica non sia già obbligatoria ai sensi del diritto nazionale e/o dell'Unione,¹⁶⁴ per aiutare a prevenire potenziali futuri attacchi informatici e quindi proteggere gli interessati. Tale trattamento potrebbe basarsi sull'articolo 6(1)(f) del GDPR se, in ogni caso specifico, è necessario e l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento per indicare possibili atti criminali o minacce alla sicurezza pubblica non è superato dagli interessi, dai diritti e dalle libertà degli interessati. Il trattamento deve inoltre essere compatibile con l'obbligo legale, professionale o di altro tipo di segretezza del titolare del trattamento.

7.2. Richieste e divulgazione alle autorità di paesi terzi

133. I titolari del trattamento potrebbero dover valutare se hanno una base giuridica per divulgare e trasferire dati personali in risposta a una richiesta ricevuta da un'autorità di un paese terzo. Tale richiesta potrebbe provenire, ad esempio, da un'autorità di polizia di un paese terzo o da una pubblica amministrazione che richiede la trasmissione di dati personali dal titolare del trattamento.

¹⁶¹ Vedere CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta c. Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), paragrafi 124 e 132.

¹⁶² Tali attività possono eventualmente basarsi sull'articolo 6(1)(c) del GDPR. Vedere CGUE, sentenza del 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta contro Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537), paragrafo 132.

¹⁶³ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

¹⁶⁴ Come previsto dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), modificato dal regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2022. Nei casi in cui la divulgazione di dati personali è espressamente richiesta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, l'articolo 6(1)(c) sarà la base giuridica appropriata per tale divulgazione.

134. Il titolare del trattamento deve innanzitutto analizzare il contesto e il quadro giuridico della richiesta. Se deriva dall'attuazione di un accordo internazionale, che rende tale richiesta vincolante e applicabile ai sensi del diritto dell'UE o degli Stati membri, la divulgazione può essere obbligatoria e, pertanto, costituire un obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 6(1)(c) del GDPR.¹⁶⁵ In tali casi, non è necessario valutare se il trattamento possa basarsi sull'articolo 6(1)(f) del GDPR come base giuridica. Analogamente, in situazioni in cui la divulgazione basata su un accordo internazionale non è obbligatoria, ma tale cooperazione è consentita ai sensi del diritto dell'UE o degli Stati membri, potrebbe essere applicabile l'articolo 6(1)(e) del GDPR. Inoltre, in casi specifici, gli interessi vitali dell'interessato (o di un'altra persona fisica)¹⁶⁶ possono giustificare la risposta a una richiesta da parte di un'autorità di un paese terzo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite dal diritto internazionale e, pertanto, potrebbe essere applicabile l'articolo 6(1)(d) del GDPR. 167
135. Un titolare del trattamento potrebbe tuttavia avere un legittimo interesse a ottemperare a una richiesta di divulgazione di dati personali a un'autorità di un paese terzo, in particolare se il titolare del trattamento è soggetto alla legislazione di un paese terzo e la mancata ottemperanza a tale richiesta comporterebbe sanzioni ai sensi della legislazione straniera.
136. Tuttavia, come ricordato sopra,¹⁶⁸ qualsiasi trattamento basato su un legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento deve anche essere necessario e bilanciato con gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. In questo contesto, si può notare che l'EDPB, in una situazione specifica, ha precedentemente ritenuto che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in quelle particolari circostanze, avrebbero prevalso sull'interesse del titolare del trattamento a conformarsi a una richiesta di un'autorità di polizia di un paese terzo al fine di evitare sanzioni per inadempienza.¹⁶⁹
137. Infine, occorre tenere presente che rispondere a una richiesta trasmettendo dati personali a un'autorità al di fuori dell'UE/SEE costituisce un trasferimento verso un paese terzo. In ogni caso di trasferimento verso un paese terzo, il titolare del trattamento non deve solo avere una base giuridica per il trattamento, ma anche rispettare le disposizioni del Capo V, tra cui garantire che vi sia un motivo per il trasferimento e che il livello di protezione offerto dal GDPR non venga compromesso.

¹⁶⁵ Si noti che se tale accordo internazionale prevede garanzie adeguate e a condizione che siano disponibili diritti esecutivi degli interessati e rimedi legali efficaci per gli interessati, il titolare del trattamento può anche fare affidamento su questo strumento come strumento per il trasferimento ai sensi dell'articolo 46(2)(a) del GDPR.

¹⁶⁶ Si noti che, come deriva dal Considerando 46 del GDPR, il trattamento dei dati personali basato sull'interesse vitale di *un'altra persona fisica* dovrebbe, in linea di principio, aver luogo solo qualora il trattamento non possa essere manifestamente basato su un'altra base giuridica.

¹⁶⁷ Ad esempio, ciò potrebbe essere il caso delle richieste di accesso ai dati personali relativi a minori rapiti o di altre situazioni in cui la divulgazione è nell'interesse vitale degli stessi interessati.

¹⁶⁸ Vedere le sezioni B e C di queste linee guida.

¹⁶⁹ Vedere l'allegato alla risposta congiunta del CEPD-GEPD alla commissione LIBE sull'impatto del Cloud Act statunitense sul quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati personali.